SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 127° — Numero 266

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 15 novembre 1986** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica tre Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:* **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì); **2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il martedì e il giovedì); **3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)

AVVISO AGLI ABBONATI

In ultima pagina sono indicati i nuovi canoni di abbonamento alla «Gazzetta Ufficiale» per l'anno 1987 secondo quanto disposto dal decreto del Ministro del tesoro 29 settembre 1986 (*G.U.* n. 242 del 17 ottobre 1986).

Per evitare l'interruzione dell'invio dei fascicoli è indispensabile rinnovare l'abbonamento utilizzando, preferibilmente, i moduli di conto corrente personalizzati già spediti.

Si fa presente che la continuazione dell'abbonamento sara sospesa a coloro che non risulteranno in regola con il rinnovo alla data del 31 dicembre 1986.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 luglio 1986, n. 755.

Dichiarazione di pubblica utilità per alcune opere destinate alla difesa da realizzarsi a cura della Marina militare in comune di Melilli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le disposizioni legislative da applicarsi alle espropriazioni per opere militari e più in generale alle espropriazioni per opere ed interventi dello Stato, contenute nella legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni ed integrazioni, impregiudicata restando l'osservanza delle disposizioni legislative che avessero a sopravvenire per la disciplina delle espropriazioni predette;

Sulla proposta del Ministro della difesa;

Decreta:

Art. 1.

Le fortificazioni, i fabbricati e le opere in genere destinate alla difesa, da realizzarsi a cura della Marina militare nel comune di Melilli (Siracusa), località Cava di Sorciaro, sono dichiarate di pubblica utilità.

Le sistemazioni di cui al precedente comma rientrano nelle ipotesi previste dall'art. 11 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità.

Art. 2.

All'esproprio degli immobili nonchè dei diritti immobiliari occorrenti, che verranno designati dal Ministero della difesa, sarà provveduto a norma delle disposizioni di legge citate nelle premesse.

Il termine entro il quale gli espropri ed i lavori dovranno avere inizio e compiersi, è stabilito in anni tre e anni dieci dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 luglio 1986

COSSIGA

SPADOLINI, *Ministro della difesa*

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI
Registrato alla corte dei conti, addì 23 ottobre 1986
Registro n. 33 Difesa, foglio n. 55

86G1108

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 luglio 1986, n. 756.

Proroga del termine per l'inizio dei lavori di costruzione di alcune opere destinate alla difesa da realizzarsi a cura della Marina militare in comune di Noto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 11 e 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto presidenziale 11 ottobre 1983, n. 674, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 339 del 12 dicembre 1983, relativo alla dichiarazione di pubblica utilità di opere da costruirsi dalla Marina militare in località Mezzo Gregorio del comune di Noto (Siracusa);

Considerato che non sarà possibile, per motivi di carattere tecnico, iniziare i lavori dell'opera militare prima della scadenza del termine di anni tre all'uopo previsto nell'art. 2, comma secondo, del citato decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1983, n. 674;

Ritenuto che, nella fattispecie, ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 della citata legge 25 giugno 1865, n. 2359, comma secondo, per la proroga del termine entro il quale, per esigenze della difesa nazionale, in località Mezzo Gregorio del comune di Noto (Siracusa) dovranno avere inizio i lavori;

Sulla proposta del Ministro della difesa;

Decreta:

Articolo unico

Il termine per l'inizio dei lavori previsto dall'art. 2, secondo comma, del decreto presidenziale 11 ottobre 1983, n. 674, citato nelle premesse, è prorogato di mesi dodici.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 luglio 1986

COSSIGA

SPADOLINI, *Ministro della difesa*

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI
Registrato alla corte dei conti, addì 23 ottobre 1986
Registro n. 33 Difesa, foglio n. 56

86G1109

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 29 ottobre 1986.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa di produzione e lavoro Co.Se.Di. - Cooperativa nazionale servizi integrati distribuzione merci a r.l., in Pioltello, e nomina dei commissari liquidatori.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa di produzione e lavoro Co.Se.Di. - Cooperativa nazionale servizi integrati distribuzione merci a r.l., con sede in Limito di Pioltello (Milano), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Tenuto conto dell'importanza dell'impresa ai sensi del secondo comma dell'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa di produzione e lavoro Co.Se.Di. - Cooperativa nazionale servizi integrati distribuzione merci a r.l., con sede in Limito di Pioltello (Milano), costituita per rogito notaio dott. Pietro Sormani, in data 23 giugno 1983, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e i signori:

avv. Buffoni Guido, residente in Milano, via S. Barnaba n. 30, Milano;

avv. Petriello Agostino, residente a Milano, via F.lli Cervi;

rag. Pupillo Damiano, residente a Peschiera Borromeo (Milano), via Togliatti n. 2/62,

ne sono nominati commissari liquidatori.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 ottobre 1986

p. *Il Ministro:* MEZZAPESA

86A8735

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 5 novembre 1986.

Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto ad una parrocchia della diocesi di Crotone.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 29 maggio 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 giugno 1986, con il quale è stata conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle quarantasei parrocchie costituite nella diocesi di Crotone;

Visto il decreto in data 24 settembre 1986, con il quale il vescovo diocesano di Crotone determina la sede e la denominazione della quarantasettesima parrocchia costituita nella propria diocesi;

Visti gli articoli 29 e 30 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla seguente parrocchia costituita nella diocesi di Crotone:

47. Comune di Crotone (Catanzaro), parrocchia S. Isidoro contadino, avente sede in frazione Iannello, villaggio Iannello.

Art. 2.

La parrocchia di cui al precedente art. 1 acquista la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 3.

Il patrimonio iniziale della parrocchia stessa è costituito dai beni di proprietà dell'Istituto per il sostentamento del clero che ad essa saranno assegnati dal vescovo diocesano a termini dell'art. 29, quarto comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222.

Art. 4.

La parrocchia di cui trattasi dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 5 novembre 1986

Il Ministro: SCALFARO

86A8770

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 6 novembre 1986.

Programmi e criteri selettivi per i controlli in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e criteri per l'effettuazione dei controlli globali nei confronti di soggetti scelti mediante sorteggio per l'anno 1987.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visti gli articoli 6, 7, 9 e 11 della legge 24 aprile 1980, n. 146; l'art. 2, comma 29, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, nella legge 17 febbraio 1985, n. 17; nonché l'art. 6, secondo comma, del decreto-legge 5 marzo 1986, n. 57, convertito nella legge 18 aprile 1986, n. 121;

Considerata l'esigenza di stabilire i criteri selettivi che dovranno essere seguiti nel 1987 dagli uffici distrettuali delle imposte dirette, dagli uffici provinciali dell'imposta sul valore aggiunto e dalla Guardia di finanza per i programmi di controllo delle dichiarazioni d'imposta e per l'individuazione dei soggetti che ne hanno omesso la presentazione, tenendo anche conto della loro capacità operativa;

Ritenuto altresì necessario definire gli strumenti e le modalità per l'attuazione dei predetti programmi, nonché procedere alla determinazione dei criteri per l'effettuazione dei controlli globali nei confronti di soggetti scelti mediante sorteggio;

Viste le proposte del comitato di coordinamento del servizio centrale degli ispettori tributari formulate in data 30 settembre 1986;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai fini dei programmi per l'anno 1987 concernenti il controllo delle dichiarazioni presentate e l'individuazione dei soggetti che ne hanno omesso la presentazione, la capacità operativa degli uffici, in termini di controlli e di verifiche esterne, è valutata:

a) per gli uffici distrettuali delle imposte dirette, tenendo conto del personale addetto ai controlli e alle verifiche esterne in servizio, della produttività media per addetto valutata sulla base dei più recenti dati disponibili nonché del numero e del tipo di dichiarazioni annuali in relazione al personale disponibile;

b) per gli uffici provinciali dell'imposta sul valore aggiunto, tenendo conto del personale addetto ai controlli ed alle verifiche esterne in servizio e della produttività media per addetto valutata, con riferimento anche alle qualifiche del personale, sulla base dei più recenti dati disponibili. Il personale addetto ai controlli sostanziali ed alle verifiche esterne non potrà, comunque, risultare numericamente inferiore a quello addetto ai rimborsi ed ai controlli formali.

2. In corso d'anno la predetta capacità operativa potrà essere modificata in relazione a sopravvenute esigenze di carattere generale ed a variazioni numeriche del personale addetto.

3. Il numero delle verifiche e dei controlli, in cui si esprime la capacità operativa degli uffici, è riferito ai singoli periodi di imposta, distintamente per le imposte dirette e per l'IVA.

4. La Guardia di finanza procede alle verifiche generali di cui all'art. 2, secondo comma, ed all'art. 5, terzo comma, nonché ai controlli globali a sorteggio di cui ai successivi articoli 10, 11 e 12. A tali fini, la capacità operativa della Guardia di finanza è determinata dal Ministro delle finanze, sentito il Comando generale.

Art. 2.

1. Per l'attuazione dei programmi di controllo per l'anno 1987, il centro informativo della Direzione generale delle imposte dirette ed il centro informativo della Direzione generale delle tasse e imposte indirette sugli affari segnaleranno agli uffici, tenendo conto della loro capacità operativa, liste di posizioni soggettive formate secondo i criteri di cui ai successivi articoli 3 e 4, in base ai dati disponibili nell'anagrafe tributaria ed a quelli acquisiti da altre fonti.

2. I predetti centri informativi invieranno al Comando generale della Guardia di finanza, tenendo conto della capacità operativa di cui all'art. 1, quarto comma, autonome liste di posizioni soggettive, da sottoporre a verifica generale, formate sulla base dei criteri indicati nel precedente comma.

3. I medesimi centri informativi provvederanno inoltre a fornire agli uffici ed al Comando generale della Guardia di finanza le informazioni relative alla posizione dei soggetti segnalati, con riferimento agli altri criteri selettivi di cui agli articoli 3 e 4.

4. Le liste nominative elaborate dai centri informativi tenendo anche conto della rilevanza delle anomalie emerse in base ai criteri indicati nei successivi articoli 3 e 4, saranno dimensionate in rapporto alla capacità operativa destinata all'esame delle posizioni segnalate, ai sensi degli articoli 1, quarto comma, e 6.

Art. 3.

1. Per gli uffici distrettuali delle imposte dirette, le segnalazioni di cui all'art. 2 riguarderanno soggetti selezionati sulla base di uno o più dei seguenti criteri:

1) soggetti che hanno dichiarato, per il periodo d'imposta 1983, redditi di impresa inferiori alla media di quelli dichiarati dal gruppo omogeneo di appartenenza, definito con riferimento al tipo di attività, alle classi di ricavi superiori a L. 60.000.000 e, limitatamente alle persone fisiche, all'area geografica ed alla composizione del reddito complessivo. Una quota delle segnalazioni sarà riservata alle attività economiche segnalate dagli uffici e dalla Guardia di finanza;

2) persone fisiche e società di persone fruenti del regime di cui all'art. 72-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, per le quali, nei periodi d'imposta 1982 e 1983, l'ammontare dei costi del personale, aumentato degli acquisti diversi da quelli relativi ai beni strumentali, risulta elevato rispetto al volume d'affari dichiarato ai fini dell'imposta sul valore aggiunto;

3) soggetti che hanno dichiarato redditi d'impresa, esclusi quelli di cui al criterio n. 2), per i quali, nel periodo d'imposta 1983, la somma dei costi del personale e del costo del venduto risulta elevata rispetto al volume d'affari dichiarato ai fini dell'imposta sul valore aggiunto;

4) soggetti che, per il periodo d'imposta 1983, non hanno dichiarato nel modello 740 plusvalenze o compensi connessi con le cessioni di aziende da loro effettuate, risultanti da atti registrati nello stesso anno;

5) persone fisiche iscritte presso le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura in possesso di licenza di commercio o di pubblico esercizio e di partita IVA sin dal 1981, che non hanno dichiarato redditi d'impresa per il 1983;

6) persone fisiche e associazioni tra artisti o professionisti che hanno dichiarato, per il periodo d'imposta 1983, redditi di lavoro autonomo non occasionale in misura inferiore alla media di quelli dichiarati dal gruppo omogeneo di appartenenza, definito con riferimento al tipo di attività, alle classi di ricavi superiori a L. 18.000.000, al numero degli associati e, per le persone fisiche, con riferimento anche alla composizione del reddito complessivo, alla classe di età, all'area geografica e all'ampiezza demografica del comune di domicilio fiscale. Una quota delle segnalazioni sarà riservata alle attività indicate dagli uffici e dalla Guardia di finanza;

7) soggetti che non hanno dichiarato, in tutto o in parte, per il periodo d'imposta 1983, compensi per lavoro autonomo che risultano loro corrisposti per lo stesso periodo dai sostituti d'imposta;

8) soggetti iscritti agli ordini professionali degli architetti, dei geometri e degli ingegneri, che, a seguito di concessioni in materia edilizia ed urbanistica, risultano progettisti ed in possesso di partita IVA sin dal 1981 e che per il 1983 hanno omesso la dichiarazione dei redditi, ovvero non hanno dichiarato redditi di lavoro autonomo o di partecipazione in misura superiore al reddito medio lordo di lavoro dipendente;

9) soggetti di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, che, per il periodo d'imposta 1983, hanno dichiarato perdite, qualora almeno un socio, per il periodo medesimo, abbia ridotto in misura rilevante il proprio reddito complessivo con la relativa perdita di partecipazione;

10) persone fisiche che, per l'anno 1983, hanno dichiarato redditi di fabbricati per un ammontare superiore a L. 20.000.000, la cui incidenza sul reddito complessivo è superiore al 50%;

11) persone fisiche che, nel corso dell'anno 1982, hanno acquisito, con atti di compravendita, donazione, successione o assegnazione, beni immobili i cui redditi non risultano dichiarati per l'anno successivo, ovvero hanno ceduto nel 1984 beni immobili i cui redditi non risultano dichiarati in precedenza;

12) persone fisiche che, da contratti registrati in almeno uno degli anni 1982 e 1983, risultano locatrici di fabbricati e per il 1983 non hanno dichiarato redditi di fabbricati o li hanno dichiarati in misura inferiore ai redditi lordi risultanti dagli atti del registro;

13) soggetti non residenti che, per l'anno 1983, non hanno dichiarato redditi da investimenti immobiliari effettuati in Italia, nonché soggetti residenti che, per lo stesso anno, non hanno dichiarato redditi da investimenti immobiliari effettuati all'estero, sulla base degli elementi risultanti presso l'Ufficio italiano dei cambi e dagli atti del registro;

14) persone fisiche per le quali i redditi complessivi lordi, dichiarati per il periodo d'imposta 1983, risultano incongruenti rispetto a quelli ad esse attribuibili sulla base degli elementi di capacità contributiva di cui all'art. 2, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, valutati ai sensi dei decreti ministeriali 21 luglio 1983 e 13 dicembre 1984;

15) soggetti che per il periodo d'imposta 1983 hanno presentato solo la dichiarazione quali sostituti d'imposta e non risultano aver presentato alcuna dichiarazione dei redditi per il triennio 1981-83 ovvero che, pur avendo sostenuto oneri di personale per l'anno 1983, non risultano aver presentato per lo stesso anno dichiarazione quali sostituti d'imposta;

16) soggetti per i quali sono stati comunicati al sistema informativo del Ministero delle finanze, nel periodo 1° dicembre 1985-30 novembre 1986, accertamenti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto che possono avere rilevanza ai fini delle imposte sul reddito;

17) soggetti depositari di scritture contabili che risultano aver dichiarato per gli anni 1983 e 1984 volumi d'affari incongruenti con il numero e/o la rilevanza dei soggetti depositanti;

18) soggetti residenti che, pur avendo conseguito nel 1983 rilevanti redditi da operazioni di investimenti mobiliari all'estero, non hanno proceduto ai connessi adempimenti tributari in Italia; nonché soggetti non residenti che, sebbene risultino aver conseguito rilevanti redditi da investimenti di capitali mobiliari nel territorio dello Stato italiano, non hanno assolto i relativi adempimenti tributari, sulla base degli elementi risultanti presso l'Ufficio italiano dei cambi.

2. Le segnalazioni effettuate sulla base dei precedenti criteri selettivi evidenzieranno la eventuale presenza dei seguenti elementi:

a) ottenimento di contributi erogati ai sensi delle leggi n. 623 del 1959, n. 1101 del 1971 e n. 464 del 1972 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 902 del 1976 o di altro trasferimento a carico del bilancio dello Stato;

b) dichiarazioni, per il biennio 1982-83, presentate da titolari di redditi di impresa o di lavoro autonomo, indicanti redditi complessivi non superiori a quelli definiti integrando le dichiarazioni presentate per il 1981, ai sensi del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516, e successive modificazioni, aumentati di una percentuale pari alla variazione dell'indice generale dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale verificatasi in ciascuno degli anni del biennio rispetto al 1981;

c) presentazione di dichiarazione integrativa per la definizione automatica del rapporto tributario, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'art. 28 del citato decreto-legge n. 429, in assenza di dichiarazione integrativa ai fini delle imposte dirette;

d) inadempimenti formali di particolare rilevanza commessi in sede di dichiarazione per il periodo d'imposta 1982;

e) volume di affari e volume degli acquisti al netto dei beni strumentali ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, redditi di impresa e/o di lavoro autonomo, dichiarati per gli anni di riferimento di ciascun criterio e codice di attività;

f) soggetti segnalati sulla base dei criteri numeri 10), 11) e 13), risultanti locatori negli anni 1982 e/o 1983;

g) soggetti segnalati sulla base del criterio n. 14) risultanti locatari negli anni 1982 e/o 1983;

h) soci di società di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, che, per l'anno 1983, non hanno dichiarato, in tutto o in parte, i redditi di partecipazione loro imputati nelle dichiarazioni delle società cui partecipano, nonché persone fisiche che non hanno dichiarato, in tutto o in parte, per lo stesso periodo d'imposta, utili che risultano loro corrisposti da società di capitali;

i) soggetti che risultano aver emesso fatture riguardanti operazioni inesistenti;

l) soggetti che risultano aver utilizzato fatture riguardanti operazioni inesistenti.

Art. 4.

1. Per gli uffici provinciali dell'imposta sul valore aggiunto le segnalazioni di cui all'art. 2 riguarderanno soggetti selezionati sulla base di uno o più dei seguenti criteri:

1) soggetti esercenti attività di commercio all'ingrosso e di produzione relativamente più rilevanti in ciascuna provincia (escluse le attività di cui ai codici 3500, 3503, 3505 e 3510) con volume di affari superiore a L. 780.000.000 nel 1984, dando priorità a quelli per i quali nel biennio 1983-84 risulta un rapporto fra volume di affari e volume degli acquisti, al netto dei beni strumentali e aumentato dell'importo delle retribuzioni, che maggiormente si discosta dal valore mediano dell'analogo rapporto calcolato nell'ambito della provincia per la stessa attività.

Sono considerate relativamente più rilevanti le attività con le maggiori incidenze percentuali sul totale nazionale del numero delle dichiarazioni o del volume di affari;

2) soggetti in regime di contabilità ordinaria nel 1986 esercenti attività di commercio all'ingrosso e di produzione con volume di affari inferiore a L. 780.000.000 nel 1984, attività di commercio al minuto, altre attività commerciali, attività di trasporto e di comunicazioni, che hanno evidenziato in base alle dichiarazioni relative all'anno 1983, un rapporto tra volume di affari e volume degli acquisti, che, tenendo conto delle rimanenze, maggiormente si discosta dal valore mediano, rapporto calcolato per categorie, fasce di volume di affari, provincia di appartenenza e province con analoghe condizioni socio-economiche.

Per le segnalazioni di competenza della Guardia di finanza sarà data precedenza alle attività economiche da questa indicate;

3) società di capitali, escluse quelle esercenti attività di servizi, per le quali, relativamente all'anno 1984, risulta un rapporto fra volume di affari, numero medio annuo dei dipendenti risultanti all'INPS, purché superiore a 15, che si discosta dal corrispondente rapporto calcolato per aziende appartenenti allo stesso gruppo omogeneo definito in base alla regione di appartenenza, all'attività esercitata ed al numero medio dei dipendenti;

4) soggetti esercenti attività di servizi, escluse le pubbliche amministrazioni, per i quali per l'anno 1984 risulta un rapporto tra volume di affari e numero medio annuo dei dipendenti risultanti all'INPS che si discosta dal corrispondente rapporto calcolato per aziende appartenenti allo stesso gruppo omogeneo, definito in base alla regione di appartenenza, all'attività esercitata ed al numero medio dei dipendenti;

5) artisti e professionisti per i quali, relativamente all'anno 1984, il rapporto tra volume di affari e numero medio dei dipendenti risultanti all'INPS, aumentato di uno, si discosta dal rapporto medio calcolato per il gruppo omogeneo di appartenenza, definito principalmente con riferimento al tipo di attività, anno di apertura della partita IVA e classe di età, dando priorità ai soggetti per i quali il rapporto tra volume di affari e numero medio annuo dei dipendenti, aumentato di una unità, è inferiore al reddito medio lordo da lavoro dipendente per l'anno 1983;

6) soggetti che, per il triennio 1982, 1983 e 1984, o, se hanno richiesto rimborsi accelerati per il 1985, per il triennio 1983, 1984 e 1985, hanno sempre esposto un volume di acquisti, al netto dei beni strumentali, maggiore del volume di affari, dando luogo a crediti di imposta. Sono esclusi i soggetti che risultano essere in stato di fallimento per l'esercizio di attività diverse da quelle indicate nei codici 3500 e 3503 e le cooperative edilizie comprese nel codice 3500;

7) soggetti che per gli anni 1982, 1983 e 1984 hanno chiesto con procedura normale e non ancora ottenuto rimborsi;

8) soggetti esercenti attività comprese nei codici: 2700, 2710, 2725, 2730, 2810, 4027, 4028, 4029, 4057, 4245, 4246, 4262 per i quali, per l'anno 1984, dagli elenchi dei clienti e fornitori risultano differenze:

a) tra l'importo delle operazioni effettuate con ciascun fornitore e l'importo corrispondente da questi dichiarato;

b) tra l'importo delle operazioni effettuate con ciascun cliente e l'importo corrispondente da questi dichiarato;

9) soggetti che nella dichiarazione annuale 1984 hanno indicato con riguardo sia all'unica attività svolta dall'impresa o dal professionista, sia al complesso delle

attività, in caso di opzione per l'applicazione separata del tributo, una imposta non deducibile incongruente rispetto al rapporto fra le operazioni esenti e il volume di affari. Le segnalazioni riguarderanno le attività economiche per le quali, nello stesso anno, il rapporto fra l'ammontare delle operazioni esenti ed il volume degli affari complessivo sia risultato superiore al venti per cento;

10) soggetti che, avendo presentato la dichiarazione annuale per il 1983, hanno omesso quella per il 1984. Nelle segnalazioni sarà data precedenza ai soggetti che nel 1983 hanno evidenziato un volume di affari incongruente con le rimanenze finali per lo stesso anno e/o risultano compresi negli elenchi di cui al precedente criterio n. 8) presentati per l'anno 1984;

11) persone fisiche, esclusi i professionisti, che, avendo cessato l'attività nel 1984, hanno chiesto una nuova partiva IVA e che nel 1984 hanno un volume di affari incongruente con le rimanenze finali per lo stesso anno. Sarà data la precedenza ai soggetti che abbiano richiesto la partita IVA per la stessa attività e/o presso lo stesso ufficio;

12) persone fisiche non in possesso di partita IVA nell'anno 1984, oppure se produttori agricoli anche in possesso di partita IVA, che non risultano soci di società di persone o rappresentanti di enti o società, che hanno effettuato nell'anno 1984 cessioni di beni immobili chiedendo l'applicazione della tassa fissa di cui all'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 634 del 1972;

13) enti non commerciali e professionisti, esclusi quelli che esercitano anche attività edilizia, che risultano avere acquistato nel 1984 beni immobili con atti assoggettati a tassa fissa in applicazione dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 634 del 1972, per un importo non superiore al doppio del volume degli acquisti per lo stesso anno e che risulta elevato rispetto al volume di affari medio per gli anni 1982, 1983 e 1984;

14) soggetti per i quali sono stati comunicati al sistema informativo del Ministero delle finanze, nel periodo 1° dicembre 1985-30 novembre 1986, accertamenti operati dagli uffici delle imposte dirette per redditi di impresa minore o di lavoro autonomo che hanno evidenziato differenze fra l'imponibile accertato e quello dichiarato;

15) costruttori e imprese di costruzione compresi nei codici 3500, 3505, 3510 e 6900 che nel triennio 1982, 1983 e 1984 hanno esposto una rilevante quota di cessioni ad aliquota agevolata rispetto alla media del volume di affari. Sarà data la precedenza ai soggetti che nel triennio abbiano complessivamente evidenziato un rapporto tra volume di affari e volume degli acquisti meno elevato.

16) soggetti che hanno presentato nel 1984 il mod. 99-*bis* per i quali l'importo degli acquisti non imponibili dichiarato e/o quello desumibile dagli elenchi clienti presentati dai loro fornitori risultino superiori al plafond annuale disponibile;

17) soggetti in regime di contabilità semplificata per l'anno 1985 esercenti attività comprese nei codici 2945, 2960, 3210, 3320, 4012, 4016, 4019, 4051, 4052, 4053, 4204, 4218, 4219, 4220, 4222, 4224, 4228, 4230, 4410, 4600, 4605, 4607, 4610, 4615, 6421 e 6422 nei cui confronti sono stati redatti in tempi diversi negli anni 1984, 1985 e 1986 almeno tre verbali di violazione agli obblighi in materia di bolle di accompagnamento, quali mittenti o destinatari della merce, ovvero di scontrino fiscale e/o di ricevuta fiscale;

18) soggetti, esclusi i professionisti, in regime di contabilità semplificata per l'anno 1985, che hanno operato negli anni 1983-84 detrazioni per acquisti, al netto degli investimenti, per percentuali superiori a quelle previste nella tabella *A* allegata al decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, nella legge 17 febbraio 1985, n. 17. Per le segnalazioni di competenza della Guardia di finanza sarà data precedenza alle attività economiche da questa indicate;

19) soggetti in regime di contabilità semplificata per l'anno 1985 che, per lo stesso anno, hanno presentato dichiarazioni a rimborso al netto dei crediti riportati;

20) soggetti in regime di contabilità semplificata per l'anno 1985 che, per lo stesso anno, hanno esposto volumi di affari inferiori a quelli mediamente dichiarati per gli anni 1983 e 1984.

2. Le segnalazioni effettate sulla base dei precedenti criteri selettivi evidenzieranno la eventuale presenza dei seguenti elementi:

a) rimborsi accelerati liquidati dopo il 1° gennaio 1986;

b) violazioni constatate negli anni 1984 e/o 1985 in materia di obblighi stumentali (bolle di accompagnamento, ricevute e scontrini fiscali, contrassegni IVA) e di fatturazione;

c) segnalazioni della Guardia di finanza e di altri uffici IVA, di cui ai modelli 103 e 104, trasmessi al centro informativo.

Art. 5.

1. Gli uffici distrettuali delle imposte dirette proseguiranno l'esame delle posizioni fiscali segnalate sulla base dei seguenti criteri indicati nell'art. 3 del decreto ministeriale 16 dicembre 1985:

1) soggetti societari del settore industriale, escluse le cooperative edilizie, con ricavi compresi tra 2 e 100 miliardi di lire, che nella dichiarazione per il periodo di imposta 1982 hanno esposto rapporti tra i ricavi e le immobilizzazioni tecniche notevolmente divergenti dalla media del gruppo omogeneo di appartenenza, in presenza di scostamenti di segno opposto dei rapporti tra il costo del lavoro e i ricavi;

2) soggetti societari del settore commerciale con ricavi compresi fra 1 e 50 miliardi di lire, che nella dichiarazione per il periodo d'imposta 1982 hanno evidenziato indici di rotazione del magazzino e del margine operativo sull'investimento notevolmente divergenti dal valore medio del gruppo omogeneo di appartenenza;

3) soggetti che non hanno dichiarato, per i periodi d'imposta 1981 e/o 1982, compensi loro corrisposti da altri soggetti e da questi indicati nel modello 740/P.1;

4) persone fisiche che hanno ceduto uno o più appezzamenti di terreno in almeno due degli anni 1981, 1982 e 1983;

5) persone fisiche che presso il comitato per l'edilizia residenziale del Ministero dei lavori pubblici risultano aver usufruito di provvedimenti per l'edilizia agevolata e non hanno dichiarato, in tutto o in parte, per l'anno 1982, i redditi da fabbricati desumibili dal possesso delle unità immobiliari oggetto dell'intervento pubblico;

6) istituti di vigilanza privata autorizzati dal Ministero dell'interno per i quali il rapporto tra il volume di affari dichiarato per il 1983 ai fini dell'imposta sul valore aggiunto ed il numero delle guardie giurate dipendenti maggiormente si discosta dal valore medio calcolato per aree geografiche di appartenenza;

7) soggetti, esclusi i professionisti, in regime di contabilità semplificata per l'anno 1985, che hanno operato negli anni 1982-83 detrazioni per acquisti, al netto degli investimenti, per percentuali notevolmente superiori a quelle previste nella tabella *A* allegata al decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, nella legge 17 febbraio 1985, n. 17;

8) soggetti IVA nei cui confronti sono stati redatti in tempi diversi, nel corso degli anni 1983, 1984 e 1985, almeno tre verbali di violazione agli obblighi in materia di bolla di accompagnamento, quali mittenti o destinatari della merce, ovvero di emissione di scontrino fiscale e/o di ricevuta fiscale, nonché soggetti a cui carico sono state constatate nel 1985 infrazioni in materia di fatturazione.

2. Gli uffici distrettuali delle imposte dirette procederanno inoltre al controllo delle posizioni fiscali dei soggetti che negli anni 1982 e/o 1983 hanno ottenuto rimborsi di imposte deducibili, omettendone successivamente la dichiarazione.

3. La Guardia di finanza effettuerà verifiche generali anche sui soggetti segnalati sulla base dei criteri di cui al primo comma.

Art. 6.

1. Una quota della capacità operativa destinata ai controlli sostanziali e alle verifiche esterne, non superiore al 40% per gli uffici distrettuali delle imposte dirette ed al 60% per gli uffici provinciali IVA, sarà impiegata prioritariamente nel controllo dei verbali di verifica.

2. La residua quota sarà destinata, in pari misura, all'esame delle posizioni fiscali:

a) dei soggetti segnalati nelle liste di cui agli articoli 2 e 5, primo comma, nonché di quelli individuati ai sensi dell'art. 5, secondo comma;

b) degli altri soggetti per i quali gli uffici dispongono di dati e notizie o nei confronti dei quali ritengono di procedere.

3. La medesima ripartizione per quanto riguarda i soggetti di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)* sarà seguita per l'effettuazione delle verifiche esterne.

4. Nell'ambito di ciascun compartimento, almeno un quinto della capacità operativa degli uffici distrettuali delle imposte dirette destinata ai controlli sostanziali, sarà riservato al controllo delle posizioni fiscali dei soggetti diversi delle persone fisiche.

5. Nell'ambito di ciascun compartimento, almeno un quarto della capacità operativa degli uffici provinciali dell'imposta sul valore aggiunto destinata ai controlli sostanziali sarà riservato al controllo dei soggetti con dichiarazioni a credito, con particolare riferimento alle segnalazioni di anomalia originate dal controllo formale della dichiarazione annuale e di quelle di cui all'art. 4.

6. Le suddette proporzioni potranno essere modificate per fondati motivi, con esclusione del criterio di cui al primo comma dell'art. 7.

7. Al termine di ogni quadrimestre la Direzione generale delle imposte dirette e la Direzione generale delle tasse accerteranno le giacenze dei verbali di verifica presso gli uffici dipendenti ed in relazione alle medesime nonché ai risultati dell'esame delle posizioni fiscali e delle verifiche esterne dei soggetti indicati nelle lettere *a)* e *b)* del comma 2, proporranno al Ministro le eventuali conseguenti modifiche, anche per singoli uffici, alle proporzioni stabilite nei commi precedenti.

Art. 7.

1. Nell'ambito delle quote di capacità operativa di cui all'art. 6, la selezione dei soggetti da controllare sarà effettuata tenendo conto del prevedibile recupero di imponibile e/o di imposta, sulla base dell'importanza locale del settore economico di appartenenza nonché della concretezza e della rilevanza dei dati e delle notizie disponibili, ivi comprese, per gli uffici IVA, le segnalazioni di reiterate infrazioni in materia di bolla di accompagnamento.

2. Per le segnalazioni di cui agli articoli 3, 4 e 5, primo comma, gli uffici si atterranno, in particolare, ai seguenti criteri:

a) tutte le liste saranno utilizzate, di norma, in misura proporzionale al numero delle posizioni segnalate; nell'ambito di ciascuna lista, si tenderà ad esaminare le categorie economiche di maggior rilievo locale;

b) per le liste con elementi di riscontro, la selezione sarà basata sull'esito positivo dell'esame preliminare condotto sull'elemento segnalato; per le liste indiziarie,

sul maggior interesse delle segnalazioni in relazione ai criteri di cui al primo comma; per le liste formate con più criteri selettivi, sul numero e sulla rilevanza delle anomalie segnalate.

3. Sono considerate liste con elementi di riscontro quelle derivanti dai criteri numeri 4), 7), 11), 12), 13) e 14) dell'art. 3; numeri 8), 9), 12), 13) e 16) dell'art. 4; nonché, numeri 3) e 5) dell'art. 5, primo comma.

4. I controlli degli uffici saranno effettuati con gli strumenti istruttori più opportuni, dando la preferenza, nell'ambito della capacità operativa disponibile, agli accessi, alle ispezioni e alle verifiche.

Art. 8.

1. I periodi d'imposta da sottoporre al controllo saranno i seguenti:

a) per i controlli interni da liste, le annualità a base dei criteri selettivi dai quali derivano;

b) per i controlli interni d'iniziativa, le due più recenti annualità tecnicamente controllabili. Il controllo su annualità diverse sarà effettuato in presenza di elementi che lo facciano ritenere più proficuo;

c) per le verifiche esterne, il periodo d'imposta in corso e le annualità 1985 e 1986. Le verifiche saranno estese alle annualità interessate da rilevanti elementi in possesso degli uffici;

d) per le verifiche generali della Guardia di finanza, il periodo d'imposta in corso e le annualità 1985 e 1986. Limitatamente alle segnalazioni derivanti dal criterio n. 8) dell'art. 4, sarà verificata anche l'annualità 1984.

2. L'estensione dei controlli a periodi d'imposta diversi da quelli indicati nel primo comma sarà effettuata soltanto in presenza di elementi che ne facciano presumere una maggiore produttività rispetto agli altri elementi al momento disponibili.

3. I controlli sui soggetti tenuti alla contabilità ordinaria potranno riguardare anche i periodi di imposta anteriori a quelli indicati nel primo comma, per consentire la ricostruzione del reddito imponibile per le annualità controllate.

4. In mancanza di altri rilevanti elementi, i controlli degli uffici sui soggetti segnalati nelle liste con elementi di riscontro potranno essere limitati a tali elementi, anche per annualità diverse da quelle indicate nel primo comma.

Art. 9.

1. L'attività di controllo e di verifica conclusa dagli uffici nei confronti dei soggetti di cui agli articoli 2 e 5 del decreto ministeriale 16 dicembre 1985 sarà imputata, fino alla data del 31 marzo 1987, alla quota di capacità operativa di cui all'art. 6, secondo comma, lettera *a)*; dopo tale data sarà considerata nell'ambito della quota di capacità operativa di cui alla lettera *b)* del medesimo comma.

2. La Guardia di finanza avvierà l'attività di verifica sulla base delle segnalazioni trasmesse nel 1986, ai sensi dell'art. 2 del decreto ministeriale 16 dicembre 1985, fino alla data di invio delle segnalazioni previste nell'art. 2, secondo comma, del presente decreto; dopo tale data, le segnalazioni per il 1986 diverse da quelle di cui all'art. 5, terzo comma, costituiranno elementi informativi a disposizione dei comandi per eventuali utilizzazioni operative.

3. I centri informativi della Direzione generale delle imposte dirette e della Direzione generale delle tasse e imposte indirette sugli affari provvederanno a trasmettere ai competenti uffici, quali elementi informativi, le segnalazioni non utilizzate dalla Guardia di finanza entro la data di cui al precedente comma.

Art. 10.

1. I controlli globali a sorteggio di cui all'ultimo comma dell'art. 1 saranno effettuati per le seguenti categorie di contribuenti:

a) soggetti IVA nei cui confronti sono stati redattti in tempi diversi, nel corso degli anni 1984, 1985 e 1986, almeno tre verbali di violazione agli obblighi in materia di bolla di accompagnamento, quali mittenti o destinatari della merce, ovvero di emissione di scontrino fiscale, nonché soggetti a cui carico sono state constatate nel 1986 infrazioni in materia di fatturazione;

b) soggetti IVA che, essendovi obbligati per l'anno 1984, non hanno presentato gli elenchi dei clienti e/o fornitori previsti dall'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, pur esponendo nella dichiarazione volumi di acquisti e/o di affari ovvero importi relativi ad operazioni non imponibili nel modello 99-*bis*;

c) soggetti che hanno dichiarato per il periodo d'imposta 1983 redditi d'impresa e di lavoro autonomo, derivanti da attività esercitate nei sottoindicati settori, con ricavi superiori agli importi specificati:

oltre 200 milioni di lire: metalli ferrosi o non ferrosi, semilavorati (cod. 4026); materiale da costruzione (cod. 4031); veicoli, accessori e ricambi (cod. 4039); articoli in ferro ed altri metalli, coltellerie e posaterie (cod. 4042); calzature e accessori per calzature (cod. 4053); trasporto su strada di persone e merci (cod. 5100);

oltre 60 milioni di lire: servizi per l'igiene e l'estetica delle persone (cod. 6421); servizi di insegnamento, formazione professionale e ricerca destinabili alla vendita (cod. 6500), servizi di pompe funebri (cod. 6810); servizi non altrove classificati (cod. 6900);

oltre 30 milioni di lire: artisti (cod. 8100); notai (cod. 8410); commercialisti e fiscalisti (cod. 8500); geometri, periti industriali, disegnatori ed assimilati (cod. 8900); agenti di borsa ed assimilati (cod. 9100); altre attività professionali (cod. 9400).

Art. 11.

1. I sorteggi saranno effettuati nell'ambito di ogni provincia ripartendo il numero dei soggetti da sorteggiare con le seguenti percentuali, con arrotondamento per difetto o per eccesso a seconda che la parte decimale sia o non inferiore a 0,5:

categoria *a*): 50%;

categoria *b*): 25%;

categoria *c*): 25%;

2. Se il numero dei sorteggi da effettuare in una delle categorie indicate risulta superiore al numero dei soggetti tra i quali effettuare il sorteggio nella medesima categoria l'eccedenza è computata nella categoria successiva.

3. I sorteggi relativi ai soggetti da sottoporre ai controlli globali sono effettuati, salve le predette percentuali, con le modalità di cui all'art. 5 del decreto ministeriale 23 dicembre 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 3 gennaio 1983, concernente criteri per l'effettuazione dei controlli globali, fatta eccezione per la partecipazione dei rappresentanti della Guardia di finanza alle operazioni di sorteggio, che potrà essere assicurata anche da due ufficiali inferiori.

4. Non si applica il quinto comma dell'art. 5 del citato decreto ministeriale 23 dicembre 1982.

Art. 12.

1. I controlli globali dovranno interessare i periodi d'imposta 1985 e successivi.

2. Ove emergano consistenti violazioni fiscali, saranno sottoposti a controllo, per gli stessi periodi d'imposta anche gli amministratori dei soggetti diversi dalle persone fisiche ovvero i componenti del nucleo familiare delle persone fisiche sorteggiati.

3. I soggetti sorteggiati saranno esclusi dal controllo quando nei loro confronti la Guardia di finanza abbia iniziato una verifica generale dopo il 31 dicembre 1983.

4. Per la sostituzione di soggetti nei cui confronti opera la causa di esclusione di cui al terzo comma o determinata da forza maggiore, sarà estratto per provincia un congruo numero di soggetti di riserva, con le stesse modalità indicate nell'art. 11, terzo comma. Le buste che dovessero risultare inutilizzate, relative ai soggetti di riserva, saranno eliminate mediante incenerimento, previa redazione di apposito processo verbale.

5. Non costituisce causa di esclusione dal controllo l'eventuale trasferimento del domicilio fiscale e dell'attività del soggetto da una provincia all'altra.

Art. 13.

1. Nei confronti dei soggetti che si sono avvalsi dei regimi di determinazione forfettaria del reddito e dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito nella legge 17 febbraio 1985, n. 17, i controlli di cui al presente decreto per i periodi di imposta successivi al 1984 potranno dare luogo anche ad accertamenti induttivi, ai sensi del comma 29 dell'art. 2 della citata legge, sulla base degli elementi e secondo le procedure ivi previste.

2. L'individuazione dei soggetti avverrà secondo i criteri indicati in precedenza e quindi anche ad iniziativa degli uffici nei confronti dei soggetti per i quali essi dispongono di dati e notizie o nei confronti dei quali ritengono di procedere.

Art. 14.

1. Gli uffici distrettuali delle imposte dirette procederanno, inoltre, ai sensi dell'art. 41-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nei confronti dei soggetti interessati dalle segnalazioni derivanti dai controlli automatizzati effettuati dal medesimo centro informativo.

Art. 15.

1. I controlli previsti nell'art. 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, saranno effettuati dagli uffici distrettuali delle imposte dirette e dai centri di servizio sulle segnalazioni di irregolarità trasmesse dal centro informativo della Direzione generale delle imposte dirette, tenendo conto della loro capacità operativa. Le segnalazioni riguarderanno i mancati o insufficienti versamenti di imposta nonché altre anomalie più rilevanti e significative, con particolare riguardo a quelle concernenti i dati identificativi dei contribuenti, l'incompletezza o erroneità dei dati contabili, la presenza di ritenute, crediti di imposta o oneri personali di importo rilevante.

2. I controlli formali delle dichiarazioni relative alla imposta sul valore aggiunto saranno effettuati sulle segnalazioni di irregolarità, trasmesse dal centro informativo della Direzione generale delle tasse e imposte indirette sugli affari sulla base della capacità operativa degli uffici. Sarà data precedenza alle segnalazioni concernenti i mancati o insufficienti versamenti d'imposta, le dichiarazioni annuali a rimborso normale presentate nel 1983 e le dichiarazioni annuali presentate nel 1986, tenendo conto delle irregolarità di maggiore rilievo e di quelle che non consentono l'immediata identificazione del contribuente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 novembre 1986

Il Ministro: VISENTINI

86A8765

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 13 novembre 1986.

Revisione delle tariffe postali, di bancoposta e di telecomunicazioni nell'interno della Repubblica.

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1963, n. 735, con il quale è stato approvato il regolamento recante la disciplina del servizio telegrafico diretto fra utenti telegrafici (telex);

Visto l'art. 7 della legge 26 aprile 1983, n. 130, che stabilisce che le tariffe postali, di bancoposta e di telecomunicazioni devono essere fissate con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni di concerto con il Ministro del tesoro;

Visto il decreto ministeriale 4 novembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 266 del 12 novembre 1985 con il quale sono state modificate le tariffe postali, di bancoposta e di telecomunicazioni nell'interno della Repubblica;

Visto l'art. 17 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che stabilisce che sulle proposte di incremento tariffario deliberate dalle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, deve pronunciarsi con parere vincolante il Comitato interministeriale prezzi;

Visto l'art. 9 della legge 4 agosto 1984, n. 467;

Visto il decreto ministeriale 5 ottobre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 23 dicembre 1985, che stabilisce le modalità per la riscossione del diritto di esclusiva per il trasporto in concessione dei pacchi e colli fino a 20 kg;

Ritenuto di stabilire speciali tariffe per l'attivazione dei nuovi servizi di postacelere urbana e di postacelere interna;

Sentito il Comitato interministeriale prezzi;

Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

Le tariffe postali e di bancoposta, le tariffe telegrafiche, le tariffe per il servizio radiomarittimo nazionale, le tariffe per il servizio diretto fra utenti telegrafici (telex e teletex) e le tariffe per i servizi speciali ed accessori nel settore delle telecomunicazioni nell'interno della Repubblica sono stabilite nelle misure indicate nelle annesse tabelle 1, 2, 3, 4 e 5, firmate dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni; i limiti di peso, di dimensione e di valore, le indennità per la perdita, la manomissione o l'avaria di corrispondenze e di pacchi nonché le caratteristiche degli invii normalizzati sono fissati nelle annesse tabelle 6, 7 e 8, firmate dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.

Art. 2.

Il presente decreto, che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dalla stessa data è abrogato il decreto ministeriale 4 novembre 1985, citato nelle premesse.

Roma, addì 13 novembre 1986

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GAVA

Il Ministro del tesoro
GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 novembre 1986
Registro n. 46 Poste, foglio n. 1

TABELLA 1

TARIFFE POSTALI

1. — CORRISPONDENZE

1.1.	Lettere (1):		
	fino a 20 g invii normalizzati (2)	L.	600
	da oltre 20 g fino a 50 g	»	1.200
	da oltre 50 g fino a 100 g	»	1.600
	da oltre 100 g fino a 250 g	»	3.000
	da oltre 250 g fino a 500 g	»	5.000
	da oltre 500 g fino a 1000 g	»	8.000
	da oltre 1000 g fino a 2000 g	»	13.000
1.2.	Biglietti postali (1)	L.	550
1.3.	Fatture commerciali: invii normalizzati (3):		
	per città	L.	400
	per fuori città	»	500
1.4.	Carte manoscritte:		
	fino a 100 g	L.	1.300
	da oltre 100 g fino a 250 g	»	2.800
	da oltre 250 g fino a 500 g	»	4.800
	da oltre 500 g fino a 1000 g	»	7.800
	da oltre 1000 g fino a 2000 g	»	12.500
1.5.	Cartoline di Stato e dell'industria privata (1)	L.	500
1.6.	Avvisi di ricevimento e di pagamento	L.	600
1.7.	Cartoline illustrate - Biglietti di visita - Partecipazioni di nascita, morte, matrimonio e simili a stampa - Stampe augurali: invii normalizzati (4)	L.	500

(1) Alle lettere, ai biglietti postali ed alle cartoline con corrispondenza epistolare diretti a militari di truppa dell'Esercito e gradi equivalenti delle altre Forze armate si applica la metà della tariffa ordinaria.
(2) Agli invii non normalizzati si applica la tariffa del secondo scaglione di peso.
(3) Agli invii non normalizzati si applica la tariffa delle carte manoscritte.
(4) Agli invii non normalizzati si applica la tariffa delle lettere del secondo scaglione di peso.

1.8. Stampe non periodiche, stampe periodiche spedite di seconda mano, stampe periodiche non ammesse alle tariffe di cui alla voce 1.10:

fino a 20 g invii normalizzati (1)	L.	380
da oltre 20 g fino a 50 g	»	500
da oltre 50 g fino a 100 g	»	750
da oltre 100 g fino a 250 g	»	900
da oltre 250 g fino a 500 g	»	1.800
da oltre 500 g fino a 1000 g	»	3.000
da oltre 1000 g fino a 2000 g	»	4.000

1.8.1 Cedole di commissioni librarie . . . . L. 350

1.9. Pieghi di libri:

fino a 500 g	L.	900
da oltre 500 g fino a 1000 g	»	1.400
da oltre 1000 g fino a 2000 g	»	1.700

1.10. Stampe periodiche spedite in abbonamento postale direttamente dagli amministratori e dagli editori in numero non inferiore a 1.000 esemplari:

gruppo 1 . giornali quotidiani, compresi quelli che non escono nei giorni festivi riconosciuti e settimi numeri degli stessi anche se aventi diverse testate:

per ogni esemplare non eccedente i 100 g	L.	4
per ogni 50 g o frazione in più	»	2

gruppo 1°-bis: settimanali di informazione aventi prezzo di vendita non superiore a quello dei quotidiani:

per ogni esemplare non eccedente i 100 g	»	8
per ogni 50 g o frazione in più	»	4

gruppo 2°: giornali, riviste, rassegne e simili che, non potendosi comprendere nei gruppi precedenti escano almeno una volta ogni quindici giorni:

per ogni esemplare non eccedente i 100 g	»	20
per ogni 50 g o frazione in più	»	10

gruppo 3°: giornali, riviste, rassegne e simili che, non potendosi comprendere nei gruppi precedenti escano almeno una volta al mese:

per ogni esemplare non eccedente i 100 g	»	22
per ogni 50 g o frazione in più	»	11

gruppo 4°: giornali, riviste, rassegne e simili che, non potendosi comprendere nei gruppi precedenti si pubblichino almeno una volta per semestre:

per ogni esemplare non eccedente i 100 g	»	46
per ogni 50 g o frazione in più	»	23

gruppo 5°: stampe propagandistiche contenenti pubblicità relativa alle vendite per corrispondenza e cataloghi relativi alle vendite stesse purché si pubblichino almeno una volta per semestre:

per ogni esemplare non eccedente i 100 g	»	90
per ogni 50 g o frazione in più	»	45

Per poter fruire della tariffa del 5° gruppo le stampe periodiche ed i cataloghi relativi alle vendite per corrispondenza devono riferirsi a prodotti propri o altrui venduti per posta.

Per esigenze di servizio e con l'assenso del mittente, i cataloghi possono essere consegnati in ufficio, previo recapito al destinatario di avvisi di arrivo.

— Stampe propagandistiche delle case editrici o librarie per la vendita per corrispondenza di libri propri purché si pubblichino almeno una volta per semestre:

per ogni esemplare non eccedente i 100 g	»	55
per ogni 50 g o frazione in più	»	28

(1) Agli invii non normalizzati si applica la tariffa del secondo scaglione di peso.

— Stampe periodiche dei primi quattro gruppi della presente voce, contenenti pubblicità a favore di terzi effettuata mediante pagine di uguale formato degli altri fogli regolarmente impaginate — anche se non numerate o numerate a parte — od incorporate nelle normali pagine del testo, ma che ecceda nel complesso il 70% della superficie totale del periodico:
tariffe di cui alla voce 1.8 (stampe non periodiche).

La percentuale della pubblicità deve essere dichiarata unitamente alle altre previste indicazioni.

— Inserti pubbicitari, impaginati o meno, realizzati in forma di fascicolo, di pieghevoli ecc., locandine, cartelli reclamistici, cedole o fogli di commissione, programmi di abbonamento, quando si riferiscono a terzi o ad altri periodici, anche se aventi unica amministrazione, che siano di formato diverso da quello delle pagine dei periodici in cui sono inclusi, o dello stesso formato ma non impaginati:
per ciascun oggetto: per ogni 50 g o frazione . L. 100

Gli inserti pubblicitari devono essere singolarmente contraddistinti dall'indicazione I.P.

— Diritto fisso per la restituzione di stampe periodiche e non periodiche di peso non superiore a 40 g, fatta eccezione per i giornali quotidiani e i settimi numeri degli stessi, non potute recapitare per qualunque ragione:
per ciascun oggetto. . . . . » 300

1.11. Estratti di conto delle amministrazioni dei giornali e di periodici aventi carattere politico, sindacale o culturale:
invii normalizzati (1). . . . . L. 60

1.12. Pacchetti postali - Campioni di merci - Incisioni foniche su dischi, nastro o filo:

fino a 100 g	L.	800
da oltre 100 g fino a 250 g	»	1.400
da oltre 250 g fino a 500 g	»	2.500
da oltre 500 g fino a 1000 g	»	3.800

2. — PACCHI

2.1. Bollettino di spedizione. . . . . L. 200

2.2. Pacchi ordinari:

a) normali:

fino a 500 g	L.	2.100
da oltre 500 g fino a 1 kg	»	2.300
da oltre 1 kg fino a 3 kg	»	2.400
da oltre 3 kg fino a 5 kg	»	3.700
da oltre 5 kg fino a 10 kg	»	6.000
da oltre 10 kg fino a 15 kg	»	7.500
da oltre 15 kg fino a 20 kg	»	8.800

b) ingombranti oppure normali dichiarati fragili:

tariffe di cui alla lettera *a)* maggiorate del 100%.

c) ingombranti dichiarati fragili:

tariffe di cui alla lettera *a)* maggiorate del 200%.

2.3. Pacchi urgenti fino a 5 kg (oltre il diritto fisso di recapito per espresso):

a) normali:
tariffe di cui alla lettera *a)* dei pacchi ordinari maggiorate del 100%;

(1) Agli invii non normalizzati si applica la tariffa delle fatture commerciali normalizzate.

b) ingombranti oppure normali dichiarati fragili: tariffe di cui alla lettera *a)* dei pacchi ordinari maggiorate del 200%;

c) ingombranti dichiarati fragili: tariffe di cui alla lettera *a)* dei pacchi ordinari maggiorate del 300%.

2.4. Pacchi contenenti abiti borghesi delle reclute e dei richiamati alle armi (fino a 10 kg):

a) normali: tariffa unica . . . . L. 1.000
b) ingombranti: tariffa unica . . . . » 2.000

2.5. Tassa giornaliera di custodia dei pacchi dopo tre giorni non festivi di giacenza (con un massimo di lire 6.000) . . . . L. 600

3. — SERVIZI ACCESSORI, SERVIZI VARI E SERVIZI IN CONCESSIONE

3.1. Diritto di raccomandazione (oltre la tassa di francatura):

a) per le corrispondenze chiuse e aperte, eccettuate quelle indicate alla successiva lettera *b)* . . . . L. 2.200
b) per le stampe periodiche spedite in abbonamento . . . . » 1.100

3.2. Soprattassa di trasporto aereo:

L.C. - lettere, biglietti postali, cartoline postali, vaglia postali, vaglia di rimborso relativi ad invii con assegno, titoli da riscuotere, lettere assicurate, avvisi di accreditamento dei postagiro, avvisi di ricevimento e di pagamento . . . . nulla

A.O. - tutti gli altri oggetti non rientranti nella categoria L.C. . . . . nulla

Pacchi:
fino a 1.000 g . . . . L. 1.300
per ogni 500 g o frazione in più . . . . » 650

Al trasporto aereo sono ammessi i pacchi ordinari normali fino a 20 kg.
I pacchi inviati per via aerea fino a 10 kg sono recapitati per espresso e debbono essere gravati, in aggiunta alla soprattassa di trasporto aereo, del relativo diritto fisso.
Sia la soprattassa che il diritto fisso di cui sopra debbono essere aggiunti all'ammontare della tariffa ordinaria.

3.3. Diritto di assicurazione:

1) assicurazione convenzionale con suggellatura facoltativa:

per le corrispondenze assicurate fino a L. 10.000 (oltre la tassa di francatura e di raccomandazione) L. 1.000
per i pacchi assicurati fino a L. 50.000 (oltre la tassa di francatura) . . . . » 3.500

2) assicurazione ordinaria:

a) per le corrispondenze (oltre la tassa di francatura e di raccomandazione):

fino a L. 100.000 . . . . » 5.400
per ogni 100.000 lire o frazione oltre le prime 100.000 . . . . » 3.400

b) per i pacchi (oltre la tassa di francatura):

fino a L. 100.000 . . . . » 6.400
per ogni 100.000 lire o frazione oltre le prime 100.000 . . . . » 4.400

3) assicurazione contro i rischi di forza maggiore: tariffe di cui al punto 2) maggiorate del 50%.

3.4. Diritto di assegno (oltre la tassa di francatura normale, nonché per le corrispondenze la tassa di raccomandazione) per ogni oggetto di corrispondenza e per ogni pacco:

a) per versamento dell'assegno a mezzo c/c postale . . . . L. 1.600

b) per versamento dell'assegno a mezzo vaglia postale (oltre le tasse del vaglia) . . . . L. 950

3.5. Diritto di espresso (oltre le tasse di francatura normali):

per ogni oggetto di corrispondenza e per ogni pacco . . . . L. 2.400

3.6. Fermo in posta: diritto fisso . . . . L. 250

3.7. Diritto da applicarsi su ogni busta contenente corrispondenze francate a macchina imbucate nelle cassette d'impostazione . . . . L. 400

3.8. Provvigione:

a) sugli importi degli abbuoni agli utenti di macchine affrancatrici: 15%;

b) per la tenuta dei conti di credito: 15%;

c) per la tenuta dei conti di credito speciali: 20%.

3.9. Legalizzazione atti:
per ogni operazione (oltre le tasse di francatura normali) . . . . L. 5.500

3.10. Notificazione atti giudiziari:

a) francatura del piego in base alle tariffe vigenti;
b) raccomandazione del piego in base alle tariffe vigenti;
c) avviso di ricevimento che viene restituito in raccomandazione in base alla tariffe vigenti.

3.11. Ritiro corrispondenze a mezzo bolgette e sacchi:

se a cura degli interessati: diritto mensile. . . . L. 1.500
se a cura dell'Amministrazione: diritto mensile » 18.000

3.12. Deposito di garanzia per l'uso di caselle chiuse o di sacchi . . . . L. 25.000

3.13. Tessere postali di riconoscimento . . . . L. 2.000

3.14. Carta del correntista postale. . . . . L. 2.500

3.15. Annullo marche: per ogni cambiale . . . . L. 100

3.16. Diritto fisso per la richiesta in visione di titoli pagati, per contrordini e disposizioni date dai mittenti o dai destinatari, per conoscere l'esito di titoli postali, di assicurate e pacchi, per le certificazioni riguardanti l'accettazione e la consegna delle raccomandate, assicurate e pacchi . . . . L. 1.400

3.17. Servizi filatelici:

a) affrancatura ed obliterazione di buste filateliche oltre al costo del francobollo e delle buste, per ciascun pezzo . . . . L. 30
b) attivazione servizio p.t. a carattere temporaneo in locali messi a disposizione dal richiedente (due unità per sei ore di servizio continuativo al pubblico per vendita di francobolli e bollatura, bollo figurato o no):
per il primo giorno . . . . » 300.000
per ogni giorno successivo al primo . . . . . » 250.000
per ogni ora di servizio al pubblico oltre le sei, nella stessa giornata . . . . » 40.000

c) attivazione mezzo p.t. a carattere temporaneo in telebus messo a disposizione dall'Amministrazione, oltre alle tariffe di cui al precedente punto *b)*, per ogni giorno di impiego. . . . . » 250.000

d) attivazione dispacci straordinari, compreso il trasporto con mezzi ordinari dell'Amministrazione, ove richiesto, per ciascun dispaccio. . . . . » 30.000

e) targhette pubblicitarie per macchine bollatrici:
1) canone base comprensivo del costo delle targhette . . . . » 100.000

2) per ogni giorno di utilizzazione:

in uffici corrispondenze e pacchi, uffici principali promiscui ed uffici locali . . . . L. 20.000

in uffici principali di ferrovia o assimilati » 30.000

3.18. Corrispettivi per concessioni di servizi:

a) diritto dovuto all'Amministrazione dalle agenzie autorizzate all'accettazione ed al recapito delle corrispondenze per espresso nella località di provenienza:
per ogni oggetto . . . . L. 300

b) diritto dovuto all'Amministrazione da banche, ditte, enti in genere autorizzati a recapitare in loco la loro corrispondenza con mezzi propri:
per ogni oggetto . . . . » 300

3.19. Servizio postacelere urbano:

diritto fisso (oltre la tassa di francatura ordinaria ed i diritti postali dovuti per raccomandazione ed avviso di ricevimento, se richiesti) . . . . L. 3.000

3.20. Servizio postacelere interno:

fino a 2 kg	L.	20.000
da oltre 2 kg fino a 10 kg	»	30.000
da oltre 10 kg fino a 20 kg	»	60.000
Avviso di ricevimento	»	10.000

4. — SERVIZI DI BANCOPOSTA

4.1. Modulo vaglia . . . . L. 100

4.2. Vaglia ordinari:

tassa di emissione:

fino a L. 20.000	L.	700
da oltre L. 20.000 fino a L. 50.000	»	1.600
da oltre L. 50.000 fino a L. 200.000	»	2.700
da oltre L. 200.000 fino a L. 500.000	»	4.300
da oltre L. 500.000 fino a L. 1.000.000	»	5.300

4.3. Vaglia fino a L. 20.000 diretti a militari di truppa dell'Esercito e gradi equivalenti delle altre Forze armate:

tassa di emissione . . . . L. 350

4.4. Attestazione di emissione dei vaglia:

per ogni attestazione . . . . L. 500

4.5. Vaglia telegrafici (oltre la tassa di emissione e quella telegrafica) . . . . L. 200

4.6. Vaglia scaduti:

tassa di rimborso:

a) per ogni vaglia ordinario o telegrafico . . . . L. 1.500
b) per ogni vaglia di servizio . . . . » 500

Sono esenti dalla tassa di rimborso i vaglia ordinari, telegrafici e di servizio non giunti a destinazione e quelli originariamente tratti a favore di militari della Marina imbarcati sulle navi.

4.7. Vaglia ordinari e telegrafici smarriti:

tassa per la richiesta di pagamento nel periodo di validità:

per ogni vaglia . . . . L. 1.500

4.8. Riscossione di crediti:

diritto di riscossione per ogni piego d'importo:

fino a L. 200.000 . . . . L. 1.100
per ogni 50.000 lire o frazione in più . . . . » 150

per i titoli con domanda di protesto, oltre i diritti di cui sopra, per ogni titolo d'importo:

fino a L. 200.000 . . . . » 900
per ogni 50.000 lire o frazione in più . . . . » 150

4.9. Conti correnti postali:

a) versamenti: tassa . . . . L. 700

b) prelevamenti mediante assegni trasferibili e non trasferibili: tassa (da addebitare sul conto traente) » 900

Sono esenti dal pagamento della tassa:

le operazioni di postagiro;
i versamenti rappresentanti la commutazione dei crediti dei correntisti verso le amministrazioni statali, parastatali e regionali e gli altri enti pubblici, ad eccezione dei versamenti di somme riscosse dall'Amministrazione postale per conto dei correntisti medesimi nello svolgimento di servizi di istituto;
i versamenti fatti dai correntisti sul proprio conto corrente;
i prelevamenti disposti dai correntisti con assegni non trasferibili emessi a proprio favore;
le operazioni di versamento e di pagamento disposte da organi o uffici dell'Amministrazione postale purché eseguiti per esigenze amministrative e contabili dell'Amministrazione stessa;

c) tassa speciale per tutte le operazioni delle quali viene richiesto l'addebitamento o l'accreditamento in tempo reale:

sull'importo della operazione «con arrotondamento al milione» sempre per eccesso . . . . » 0,1‰

Sono escluse dalla tassa speciale le sole operazioni di importo fino a L. 1.000.000, nonché tutte le operazioni disposte da organi o uffici dell'Amministrazione postale purché eseguite per esigenze amministrative o contabili dell'Amministrazione stessa;

d) copie di titoli e di documenti contabili:

fotocopia dei certificati di allibramento, delle liste analitiche e degli estratti-conto, se richiesta dopo un mese dalla data dell'operazione successiva a quella cui i duplicati si riferiscono:

per ogni certificato, per ciascuna pagina della lista analitica, per ogni estratto conto . . . . » 600

fotocopia di assegni vidimati o di postagiro convalidati (limitatamente al recto del titolo):

per ogni titolo . . . . » 600

La copia dei titoli di cui sopra può essere richiesta esclusivamente dal correntista traente o dai suoi delegati alla traenza;

copia del conto richiesta dal correntista:
per ogni foglio di tabulato o parte di esso . » 800

e) rinnovazione degli assegni scaduti di validità:
diritto fisso (da detrarre dall'importo dell'assegno da rinnovare) . . . . » 1.200

Sono esenti dal diritto fisso le rinnovazioni degli assegni non giunti a destinazione, di quelli emessi in esenzione di tassa per causa di servizio o di quelli originariamente tratti a favore di militari della Marina imbarcati sulle navi.

Sono parimenti esenti dal diritto fisso le rinnovazioni degli assegni giunti regolarmente a destinazione, il cui importo debba essere riaccreditato ai conti traenti purché esso non sia inferiore a L. 20.000.

Se l'assegno è d'importo inferiore al diritto fisso, questo deve essere pagato dal richiedente e convertito in francobolli che sono applicati sulla domanda di rinnovazione ed annullati dall'ufficio postale accettante;

f) variazione dell'intestazione del conto e dell'indirizzo del correntista:

diritto fisso (da addebitare sul conto) . . . . . » 900

g) procedura d'inefficacia per smarrimento o sottrazione di assegni in bianco, ovvero già riempiti dal traente ma ancora non addebitati sul conto:

diritto fisso (da addebitare sul conto) . . . . » 900

h) attestazione di versamenti effettuati con speciali bollettini e rilascio di un secondo certificato (da rilasciarsi all'atto dell'accettazione o dell'accreditamento):

per ogni attestazione o certificato oltre le tasse di cui alla lettera *a*) . . . . L. 200

i) revoca assegni o postagiro non ancora addebitati:

per ciascun assegno o postagiro . . . . » 1.400

l) riaccreditamento assegni non scaduti:

diritto fisso per ogni assegno . . . . » 800

m) accettazione dei modelli DM/10/M:

per ogni modello . . . . » 1.000

n) fornitura ai grandi correntisti postali, da parte dei centri compartimentali e nazionali di bancoposta, di dati relativi ai movimenti (versamenti o postagiro) allibrati su conto automatizzato attraverso lo scambio del supporto magnetico:

1) diritto fisso per ciascuna fornitura su supporto magnetico dei dati relativi ai movimenti per singolo conto automatizzato in relazione al periodo di estrazione (giornaliero, settimanale, quindicinale o mensile) . . . . » 10.000

2) supporto magnetico + estratto conto + lista analitica, per ogni record contenente tutti i dati compreso il campo «grandi utenti»:

ai grandi utenti fatturatori . . . . » 18
ai grandi utenti non fatturatori . . . . » 20

3) supporto magnetico + estratto conto + lista analitica riportante — in luogo dei record contenenti tutti i dati compreso il campo «grandi utenti» forniti sullo stesso supporto magnetico — una sola indicazione riepilogativa, per ogni record:

ai grandi utenti fatturatori . . . . » 4
ai grandi utenti non fatturatori . . . . » 5

4) se il supporto magnetico viene fornito a livello del centro nazionale in sostituzione dei supporti magnetici predisponibili dai centri compartimentali, fermo restando il pagamento del diritto fisso presso ciascun centro compartimentale, le tariffe di cui ai punti 2 e 3 sono aumentate, per ogni record di . . . . » 6

4.10. Duplicazione di libretti di risparmio:

per ogni libretto . . . . L. 2.000

La stessa tassa è dovuta per la rinnovazione di libretti, richiesta entro sei mesi dalla data di emissione del libretto esaurito o deteriorato.

4.11. Estinzione dei libretti di risparmio:

per ogni libretto . . . . L. 1.000

Se la somma a saldo è inferiore a L. 1.000 la tassa di estinzione sarà limitata all'importo del saldo.

4.12. Duplicazione dei buoni postali fruttiferi:

per ogni buono dell'importo fino a L. 5.000. . L. 100

per ogni buono dell'importo di L. 10.000, 20.000 e 50.000 . . . . » 2.000

per ogni buono dell'importo di L. 100.000, 250.000 e 500.000 . . . . » 3.500

per ogni buono dell'importo di L. 1.000.000, 2.000.000, 5.000.000 e 10.000.000 . . . . » 5.000

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GAVA

TABELLA 2

5. — TARIFFE TELEGRAFICHE

5.1. Telegrammi ordinari, privati e di Stato a pagamento:

tassa fissa fino a dieci parole . . . . L. 2.800
per ogni parola in più . . . . » 100

5.2. Telegrammi urgenti, privati e di Stato a pagamento:

tassa fissa fino a dieci parole L. 5.600
per ogni parola in più . . . . » 200

5.3. Telegrammi per vaglia telegrafici ordinari:

tassa fissa . . . . L. 4.600
per ogni parola aggiunta dal mittente . . . . . . » 100

5.4. Telegrammi per vaglia telegrafici urgenti:

tassa fissa . . . . L. 9.200
per ogni parola aggiunta dal mittente . . . . . . » 200

5.5. Fonotelegrammi privati e di Stato a pagamento, con un massimo di sedici parole, accettati dai posti telefonici pubblici espressamente autorizzati (Fonotel):

tassa fissa . . . . L. 3.400

5.6. Telegrammi «Oceano»:

tassa fissa fino a dieci parole . . . . L. 2.800
per ogni parola in più . . . . » 100

5.7. Telegrammi di stampa contenenti unicamente notizie destinate alla pubblicità, da chiunque indirizzati impersonalmente a giornali e agenzie d'informazioni:

tassa fissa fino a dieci parole . . . . L. 800
per ogni parola in più . . . . » 20

5.8. Telegrammi metereologici (OBS), a pagamento:

tassa fissa fino a dieci parole . . . . L. 700
per ogni parola in più . . . . » 20

5.9. Telegrammi con più indirizzi (TMX) o più destinazioni, privati e di Stato a pagamento:

a) per ogni telegramma ordinario:

tassa fissa fino a dieci parole . . . . L. 2.800
per ogni parola in più . . . . » 100

b) per ogni telegramma urgente:

tassa fissa fino a dieci parole . . . . » 5.600
per ogni parola in più . . . . » 200

5.10. Telegrammi per avviso di avvenuta consegna di atti giudiziari:

tassa fissa per ogni telegramma . . . . L. 4.000

6. — TARIFFE SERVIZI FOTOTELEGRAFICI

6.1. Trasmissioni di fototelegrammi fra posti fototelegrafici pubblici fissi e fra questi ed i posti fototelegrafici privati:

a) fototelegrammi del formato cm 18 × cm 9,9:

quattro unità della tariffa telefonica interurbana in vigore tra i due centri, maggiorata di una soprattassa telegrafica di . . . . L. 2.600

b) fototelegrammi del formato cm 18 × cm 13,2:

quattro unità della tariffa telefonica interurbana in vigore tra i due centri, maggiorata di una soprattassa telegrafica di . . . . » 3.000

c) fototelegrammi del formato cm 18 × cm 16,5:

cinque unità della tariffa telefonica interurbana in vigore tra i due centri, maggiorata di una soprattassa telegrafica di . . . . » 3.000

d) fototelegrammi del formato cm 18 × cm 19,8:

sei unità della tariffa telefonica interurbana in vigore tra i due centri, maggiorata di una soprattassa telegrafica di . . . . » 3.000

6.2. Trasmissioni di fototelegrammi in partenza da posti fototelegrafici privati fissi e diretti a posti fototelegrafici pubblici:

pagamento di una tassa telefonica pari alla durata della effettiva occupazione del circuito (in unità telefoniche indivisibili di tre minuti) più una unità telefonica per l'approntamento del collegamento richiesto;

detta tassa va maggiorata della soprattassa telegrafica prevista nella precedente voce 6.1 a seconda del formato.

6.3. Trasmissioni di fototelegrammi in partenza da posti mobili statali e diretti a posti fissi pubblici e privati:

le tasse telefoniche da applicare per il servizio interno sono quelle previste alla voce 6.1;
dette tasse vanno maggiorate della soprattassa telegrafica di . . . . . . L. 3.600

6.4. Trasmissioni di fototelegrammi in partenza da posti mobili privati nazionali od esteri autorizzati:

a) trasmissioni dirette a posti statali:
tasse telefoniche da applicare per il servizio interno sono quelle previste alla voce 6.2;
dette tasse vanno maggiorate della soprattassa telegrafica di . . . . . . » 3.600

b) trasmissioni dirette a posti privati:
le tasse telefoniche da applicare per il servizio interno sono quelle previste alla voce 6.2;
dette tasse vanno maggiorate della soprattassa telegrafica di . . . . . . » 3.600

per ogni unità o frazione oltre le prime quattro di occupazione del circuito, la soprattassa telegrafica va maggiorata di . . . . . . » 900

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GAVA

TABELLA 3

7. — TARIFFE RADIOTELEGRAFICHE, RADIOFOTOTELEGRAFICHE, RADIOTELEX E RADIOTELEFONICHE MARITTIME

7.1. Radiotelegrammi scambiati, via stazioni radio-costiere p.t. italiane, tra l'Italia e le navi mercantili italiane:

tassa costiera per ogni parola	L.	245
tassa di bordo per ogni parola	»	155

oltre le normali tasse telegrafiche.

Quando si tratti di radiotelegrammi contenenti notizie di carattere familiare e redatti in lingua italiana, scambiati con lo Stato Maggiore e gli equipaggi di tutte le navi mercantili e militari (PRID), ferme restando le normali tasse telegrafiche, le tasse costiere e di bordo sono ridotte come segue:

tassa costiera per ogni parola	»	155
tassa di bordo per ogni parola	»	110
tassa costiera per i normali radiotelegrammi scambiati con le navi da guerra italiane, a parola	»	245

7.2. Radiofototelegrammi scambiati, via stazioni radio-costiere p.t. italiane, fra l'Italia e le navi mercantili italiane:

	Gamma MF	Gamma HF
a) formato di cm 18 × cm 9,9:		
tassa costiera	L. 7.500	L. 15.000
tassa di bordo	» 7.500	» 15.000
tassa di linea — telegrafica	» 3.200	» 3.200
tassa di linea — di prosecuzione	» 2.400	» 2.400
Totale	L. 20.600	L. 35.600
b) formato di cm 18 × cm 13,2:		
tassa costiera	L. 9.500	L. 19.000
tassa di bordo	» 9.500	» 19.000
tassa di linea — telegrafica	» 3.200	» 3.200
tassa di linea — di prosecuzione	» 2.400	» 2.400
Totale	L. 24.600	L. 43.600
c) formato di cm 18 × cm 16,5:		
tassa costiera	L. 12.000	L. 24.000
tassa di bordo	» 12.000	» 24.000
tassa di linea — telegrafica	» 3.200	» 3.200
tassa di linea — di prosecuzione	» 2.400	» 2.400
Totale	L. 29.600	L. 53.600
d) formato di cm 18 × cm 19,8:		
tassa costiera	L. 13.500	L. 27.000
tassa di bordo	» 13.500	» 27.000
tassa di linea — telegrafica	» 3.200	» 3.200
tassa di linea — di prosecuzione	» 2.400	» 2.400
Totale	L. 32.600	L. 59.600

7.3. Comunicazioni radiotelex, scambiate su onde decametriche (HF), tramite stazioni radio-costiere p.t. italiane, tra utenti in territorio nazionale e navi italiane:

per la prima unità di tre minuti:

tassa costiera	L.	5.580
tassa di bordo	»	2.580
tassa di linea compresa nella tassa costiera		—
Totale	L.	8.160

Dopo la prima unità di tre minuti, per ogni minuto successivo si percepisce un terzo delle singole tasse.

7.4. Conversazioni radiotelefoniche scambiate tramite stazioni radio p.t. costiere italiane tra utenti in territorio nazionale e navi italiane che utilizzano apparati funzionanti sulle onde medie (MF):

per la prima unità di tre minuti:

tassa costiera	L.	1.860
tassa di bordo	»	1.440
tassa di linea	»	990
Totale	L.	4.290

Dopo la prima unità di conversazione per ciascun minuto successivo si percepisce un terzo delle singole tasse. Quando si tratti di conversazioni radiotelefoniche a carattere familiare scambiate tramite stazioni radio p.t. costiere italiane fra utenti in territorio nazionale e lo Stato Maggiore o gli equipaggi delle navi mercantili e militari italiane (conversazioni PRID) vengono applicate le seguenti tariffe:

per la prima unità di tre minuti:

tassa costiera	L.	1.290
tassa di bordo	»	885
tassa di linea	»	990
Totale	L.	3.165

Dopo la prima unità di conversazione per ciascun minuto successivo si percepisce un terzo delle singole tasse.
Per le conversazioni non effettuate per cause dipendenti dalla persona richiesta o richiedente si percepisce un decimo delle singole tasse stabilite per unità di conversazione (tassa di preparazione).

7.5. Conversazioni radiotelefoniche scambiate tramite stazioni radio p.t. costiere italiane tra utenti in territorio nazionale e navi italiane che utilizzano apparati funzionanti sulle onde metriche (VHF):

per la prima unità di tre minuti:

tassa costiera	L.	1.080
tassa di bordo	»	825
tassa di linea	»	990
Totale	L.	2.895

Dopo la prima unità di conversazione per ciascun minuto successivo si percepisce un terzo delle singole tasse.

Per le conversazioni non effettuate per cause dipendenti dalla persona richiesta o richiedente si percepisce un decimo delle singole tasse stabilite per unità di conversazioni (tassa di preparazione).

7.6. Conversazioni radiotelefoniche scambiate tramite stazioni radio p.t. costiere italiane fra utenti in territorio nazionale e navi italiane che utilizzano apparati funzionanti sulle onde decametriche (HF):

per la prima unità di tre minuti:

tassa costiera	L.	4.080
tassa di bordo	»	2.610
tassa di linea	»	990
Totale	L.	7.680

Dopo la prima unità di conversazione per ciascun minuto successivo si percepisce un terzo delle singole tasse.

Quando si tratti di conversazioni radiotelefoniche a carattere familiare scambiate tramite stazioni radio p.t. costiere italiane tra utenti in territorio nazionale e lo Stato Maggiore o gli equipaggi delle navi mercantili e militari italiane (conversazioni PRID) vengono applicate le seguenti tariffe:

per la prima unità di tre minuti:

tassa costiera	L.	2.730
tassa di bordo	»	1.725
tassa di linea	»	990
Totale	L.	5.445

Dopo la prima unità di conversazione per ciascun minuto successivo si percepisce un terzo delle singole tasse.

Per le conversazioni radiotelefoniche non effettuate per cause dipendenti dalla persona richiesta o richiedente si percepisce un decimo delle singole tasse per unità di conversazione (tassa di preparazione).

7.7. Per le conversazioni radiotelefoniche scambiate tramite stazioni radio p.t. costiere italiane fra utenti in territorio nazionale, già presenti ad un posto telefonico pubblico per appuntamento convenuto fra gli interessati e navi in navigazione:

si applicano le tariffe normali.

Se la persona chiamata non è presente al posto telefonico pubblico si percepisce la tassa di preparazione stabilita per le singole specie di conversazioni radiotelefoniche.

7.8. Conversazioni «personali»:

a) per le conversazioni radiotelefoniche «personali» valevoli nel senso bordo-terra (dirette a numero telefonico di abbonato o ad un numero interno di impianto telefonico) si percepisce una soprattassa pari ad un terzo delle singole tasse stabilite per unità di conversazione;

b) per le conversazioni radiotelefoniche «personali» al posto telefonico pubblico, oltre alla soprattassa di cui al punto *a)*, si percepisce una tassa di recapito di importo uguale a quello del diritto di espresso;

c) per le conversazioni radiotelefoniche «personali» di cui ai punti *a)* e *b)*, non effettuate per cause dipendenti dalla persona richiesta o richiedente, si percepisce, oltre la soprattassa e la tassa indicata nei medesimi punti *a)* e *b)*, anche la tassa di preparazione stabilita per le singole specie di conversazioni radiotelefoniche.

7.9. Conversazioni radiotelefoniche «pagabili all'arrivo» (collect).

Per le conversazioni radiotelefoniche «pagabili all'arrivo» (collect), valevoli nel senso bordo-terra, oltre alle normali tasse stabilite per unità di conversazione per le varie gamme di frequenza, si percepiscono una soprattassa pari a 2/3 della tassa costiera e una soprattassa pari a 2/3 della tassa di linea.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GAVA

TABELLA 4

8. — TARIFFE PER IL SERVIZIO TELEX E TELETEX

8.1. *Telex:*

a) comunicazioni urbane:

minimo un minuto primo	L.	260
ogni minuto successivo o frazione	»	130

b) comunicazioni interurbane:

con distanza tra i capoluoghi di provincia fino a 200 km in linea d'aria:

minimo un minuto primo	»	630
ogni minuto successivo o frazione	»	315

con distanza tra i capoluoghi di provincia superiore a 200 km in linea d'aria:

minimo un minuto primo	»	820
ogni minuto successivo o frazione	»	410

Ai fini dell'applicazione della tariffa sono considerate urbane le comunicazioni svolte fra utenti della stessa provincia.

Le tariffe per le comunicazioni svolte dalle ore 10 alle ore 12 sono maggiorate del 50%.

Le tariffe per le comunicazioni svolte dalle ore 22 alle ore 7 e nei giorni festivi sono ridotte del 50%.

La comunicazione che ha inizio in una fascia oraria diversa da quella nella quale la comunicazione stessa ha termine è fatturata sulla base della tariffa più alta.

Per i collegamenti provvisori (durata minima quindici giorni), il titolare del posto telex deve garantire un traffico minimo di . . . » 50.000

c) i canoni annui relativi all'uso degli impianti telex sono corrisposti all'Amministrazione nelle seguenti quote mensili anticipate:

canone di uso e di manutenzione del posto telex completo	»	166.700
canone di uso e di manutenzione di una telestampante senza emettitore-ricevitore	»	133.400
canone di uso e di manutenzione di un emettitore-ricevitore automatico aggiuntivo	»	33.400

d) comunicazioni telex da e per i posti pubblici:

oltre alla normale tariffa telex è dovuta la seguente soprattassa:

per ogni comunicazione telex in partenza dai posti pubblici da effettuarsi mediante l'esclusivo intervento dell'operatore dell'Amministrazione:

minimo un minuto primo	»	1.200
ogni minuto successivo o frazione	»	300

(la durata della comunicazione è data dal tempo rilevato ai fini della tassazione della conversazione telex);

per ogni comunicazione telex in arrivo	»	400

8.2. - *Teletex*

	bit/s 300	bit/s 2400	bit/s 4800	bit/s 9600
a) Comunicazioni urbane:				
per il primo secondo. . . . L.	6,90	7,80	16,00	23,80
per ogni secondo successivo »	3,45	3,90	8,00	11,90
b) Comunicazioni interurbane:				
con distanza tra i capoluoghi di provincia fino a 200 km in linea d'aria:				
per il primo secondo . . »	14,70	16,30	33,40	49,60
per ogni secondo successivo »	7,35	8,15	16,70	24,80
con distanza tra i capoluoghi di provincia oltre i 200 km in linea d'aria:				
per il primo secondo . . »	20,20	22,50	48,10	71,40
per ogni secondo successivo »	10,10	11,25	24,05	35,70

Ai fini dell'applicazione della tariffa sono considerate urbane le comunicazioni svolte fra utenti della stessa provincia.

L'unità di tariffazione è il minuto secondo: il primo minuto secondo di comunicazione viene tariffato al doppio.

Le tariffe per le comunicazioni svolte dalle ore 10 alle ore 12 sono maggiorate del 50%.

Le tariffe per le comunicazioni svolte dalle ore 22 alle ore 7 e nei giorni festivi sono ridotte del 50%.

La comunicazione che ha inizio in una fascia oraria diversa da quella nella quale la comunicazione stessa ha termine è fatturata sulla base della tariffa più alta.

Per spese di allacciamento, per attivazione del DCE (teleinseritore dati) e per spese generali contributo *una tantum* L. 200.000.

c) Comunicazioni nazionali miste teletex - telex e viceversa:

per tale tipo di comunicazioni miste devono essere corrisposte all'Amministrazione le normali tariffe telex del precedente punto 8.1.

d) I canoni annui di accesso alla rete dati, sono corrisposti all'Amministrazione nelle seguenti quote mensili anticipate:

	bit/s 300	bit/s 2400	bit/s 4800	bit/s 9600
Canone mensile . L.	75.000	100.000	150.000	175.000

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GAVA

TABELLA 5

9. — SOPRATTASSE RELATIVE AI SERVIZI SPECIALI ED ACCESSORI NEL SETTORE DELLE TELECOMUNICAZIONI

9.1. Soprattassa per vaglia telegrafici con avviso telegrafico ordinario di pagamento. . . . . L. 2.800

9.2. Soprattassa per vaglia telegrafici con avviso telegrafico urgente di pagamento. . . . . L. 5.600

9.3. Soprattassa per telegrammi con risposta pagata - RP - ovvero RPAIMx . . . . L. 600

9.4. Soprattassa per telegrammi con avviso di ricevimento telegrafico ordinario - PC . . . . L. 2.800

9.5. Soprattassa per parola, con minimo di dieci parole, per telegrammi collazionati - TC - di qualunque categoria . . . . L. 100

9.6. Avvisi di servizio tassati:

a) se non è obbligatoria la risposta all'avviso di servizio tassato, tassa fissa. . . . . L. 2.800

b) se invece è obbligatoria la risposta all'avviso di servizio tassato o questa è domandata dal richiedente - RP - tassa fissa. . . . . » 5.600

c) soprattassa per avvisi di servizio tassati con indicazione «consultate mittente» . . . . » 2.800

9.7. Diritto fisso per l'annullamento di un telegramma prima della trasmissione da parte dell'ufficio accettante. . . . . L. 1.000

9.8. Rilascio di copia di un telegramma interno ed internazionale, per ogni foglio di formato normale di cm 20 × cm 29. L. 1.500

9.9. Rilascio o rinnovo carte di credito per la «stampa» da utilizzarsi secondo le norme vigenti:
per ogni esemplare . . . . L. 5.000

9.10. Diritto fisso per rilascio di duplicato di ricevuta relativa all'accettazione di un telegramma . . . . . L. 1.000

9.11. Soprattassa per telegrammi accettati in conto corrente:

per ogni telegramma . . . . L. 250

minimo mensile. . . . . » 3.500

9.12. Tassa di registrazione a repertorio di indirizzi abbreviati o convenuti:

a) per un semestre (gennaio-giugno; luglio-dicembre). . . . . L. 20.000

b) per un anno solare . . . . » 36.000

9.13. Soprattassa per telegrammi accettati dagli uffici istituiti presso le Borse della Repubblica . . . . . L. 1.000

9.14. Trasmissione telegrammi a mezzo del servizio telex: oltre alla normale tariffa telegrafica, è dovuta una soprattassa pari alla corrispondente durata di una comunicazione telex urbana, per ogni telegramma trasmesso dagli utenti agli uffici telegrafici dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Gli utenti telex destinatari di telegrammi, che ne facciano esplicita richiesta, possono ricevere i telegrammi a loro indirizzati a mezzo telex dietro pagamento della tassa di registrazione a repertorio, di cui alla precedente voce 9.12.

9.15. Rilascio copia agli utenti telex della nota degli addebiti relativa alle tasse e ai canoni telex:

per ogni foglio . . . . L. 1.500

9.16. Fonodettatura di telegrammi:

1) per ciascun telegramma dettato dal domicilio dell'abbonato:

a) nell'ambito della rete urbana o settoriale . L. 1.000

b) nell'ambito distrettuale. . . . . » 1.200

2) per ciascun telegramma dettato al domicilio dell'abbonato, a sua esplicita richiesta, nell'ambito della rete urbana . . . . » 250

9.17. Soprattassa per la riformatazione dei radiotelegrammi originari dalle navi e inoltrati su rete IRICON L. 500

9.18. Tassa per la calibrazione dei radiogoniometri di bordo effettuata tramite le stazioni radiotelegrafiche p.t.:

per ogni minuto. . . . . L. 3.200

9.19. Soprattassa per ogni telegramma, messaggio stampa, messaggio telex accettato in servizio T/A in ambito interno:

diritto fisso. . . . . L. 500

Servizi speciali per lo scambio di telefoto

9.20. Soprattassa per risposta pagata - RPx. . . . . . . L. 600

9.21. Soprattassa per avviso di ricevimento telegrafico - PC . . . . L. 2.800

9.22. Soprattassa per invio telefoto da e per gli utenti in località non sedi di posto telefonico pubblico a mezzo espresso - Postxp . . . . L. 2.000

9.23. Soprattassa per invio telefoto da e per gli utenti in località non sedi di posto telefonico pubblico a mezzo raccomandata espresso - PR e Postxp. . . L. 5.200

9.24. Soprattassa per posta raccomandata - PR. . . . . L. 2.800

9.25. Soprattassa per fermo posta raccomandata - GPR L. 3.050

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GAVA

TABELLA 6

LIMITI DI PESO, DI DIMENSIONI E DI VALORE

Limiti massimi di peso

1. Lettere, carte manoscritte, stampe non spedite in abbonamento, pieghi di libri, spedizioni miste e corrispondenze da affidare al servizio postacelere urbano . . . . kg 2

   N.B. — Per i pieghi contenenti un solo volume che ecceda il peso di kg 2 è ammesso l'invio fino al peso di kg 3.

2. Carte punteggiate ad uso dei ciechi . . . . kg 7

3. Cartoline dell'industria privata, cartoline illustrate, biglietti di visita, fatture commerciali, estratti di conto delle amministrazioni dei giornali e dei periodici, stampe augurali, partecipazioni di nascita, morte, matrimonio e simili e cedole di commissioni librarie. . . . . g 20

4. Pacchetti postali, campioni di merci, incisioni foniche su dischi, nastro o filo . . . . kg 1

5. Bolgette e sacchetti per il ritiro di corrispondenza, quando il servizio sia svolto dagli agenti dell'Amministrazione:

   vuoti . . . . g 500

   con corrispondenza. . . . . kg 2

6. Pacchi:

   a) pacchi postali ordinari. . . . . kg 20

   b) pacchi urgenti . . . . » 5

   c) pacchi per i quali è stato corrisposto il diritto di espresso . . . . » 10

   d) pacchi contenenti abiti borghesi delle reclute e dei richiamati alle armi . . . . » 10

7. Oggetti da far recapitare attraverso il servizio postacelere interno . . . . kg 20

Dimensioni massime

1. Lettere, carte manoscritte, stampe non periodiche e periodiche spedite di seconda mano, carte punteggiate ad uso dei ciechi e spedizioni miste:

   cm 45 per lato o, se a forma di rotolo, cm 75 di lunghezza con cm 10 di diametro.

2. Cartoline dell'industria privata:

   cm 10,7 × cm 15.

3. Fatture commerciali, cartoline illustrate, biglietti di visita, estratti di conto delle amministrazioni dei giornali e dei periodici, cedole di commissioni librarie, stampe augurali e partecipazioni di nascita, morte, matrimonio e simili:

   cm 12 × cm 23,5 (tolleranza + 2 mm).

4. Pacchetti postali e campioni:

   cm 45 × cm 20 × cm 10, o se a forma di rotolo cm 45 di lunghezza con cm 15 di diametro.

   In entrambi i casi tali dimensioni possono variare purchè la relativa somma non risulti rispettivamente superiore a cm 75 o cm 60.

5. Incisioni foniche su dischi, nastro o filo:

   cm 45 × cm 45 × cm 20.

6. Bolgette e sacchetti per il ritiro di corrispondenze, quando il servizio sia svolto da agenti dell'Amministrazione:

   cm 50 × cm 30

7. Pacchi:

   a) pacchi normali: lunghezza m 1; somma di questa e del giro massimo, misurato in un senso che non sia quello della lunghezza, m 2;

   b) pacchi ingombranti: lunghezza m 1,50; somma di questa e del giro massimo, misurato come sopra, m 3.

8. Servizio postacelere interno:

   lunghezza cm 80, giro massimo, misurato in un senso che non sia quello della lunghezza, cm 100.

Dimensioni minime

a) Le corrispondenze di qualsiasi specie devono presentare per l'indirizzo e per le indicazioni di servizio una superficie non inferiore a cm 9 × cm 14 (tolleranza — 2 mm); se a forma di rotolo, una lunghezza non inferiore a cm 10 ed un diametro non inferiore a cm 3,5;

b) i pacchi devono avere almeno una faccia le cui dimensioni non siano inferiori a cm 14 × cm 19 con uno spessore minimo di cm 2; se a forma di rotolo, la lunghezza non deve essere inferiore a cm 20 e la circonferenza a cm 17;

c) gli oggetti da recapitare attraverso il servizio di postacelere interno devono avere le dimensioni di cm 21 × cm 29,7.

Limiti di valore

1. Assicurazione ordinaria:

   a) nei rapporti tra uffici principali e uffici locali:

   per le corrispondenze e per i pacchi . . . . L. 2.000.000

   b) nei rapporti degli uffici principali e locali con le ricevitorie e tra queste ultime:

   per le corrispondenze e per i pacchi . . . . » 200.000

2. Assegno di cui possono essere gravati le corrispondenze e i pacchi:

   lettere, biglietti postali, carte manoscritte, fatture commerciali, estratti di conto delle amministrazioni dei giornali, stampe non periodiche e periodiche spedite di seconda mano, carte punteggiate ad uso dei ciechi, pacchetti postali, campioni (a condizione che tutti i predetti oggetti siano spediti in raccomandazione od eventualmente, per quelli chiusi, in assicurazione) e pacchi:

   nei rapporti tra uffici principali e uffici locali L. 1.000.000

   nel caso in cui il rimborso è richiesto a mezzo versamento sul c/c postale. . . . . » 2.000.000

   nei rapporti degli uffici principali e locali con le ricevitorie e fra queste ultime . . . . » 100.000

3. Recapito a domicilio degli invii assicurati e di quelli gravati di assegno:

effettuato da uffici principali e uffici locali, per ogni invio . . . . L. 200.000

effettuato dalle ricevitorie, per ogni invio. . . » 100.000

4. Apposizione di delega a tergo degli avvisi di arrivo per il ritiro in ufficio:

di assicurate convenzionali senza suggellatura L. 10.000

di pacchi con assicurazione convenzionale senza suggellatura . . . . » 50.000

5. Vaglia postali:

a) vaglia a tassa (salvo le eccezioni autorizzate dall'Amministrazione):

limite minimo per ogni vaglia . . . . L. 100
limite massimo per ciascun vaglia . . . . . . » 1.000.000

b) vaglia di servizio:

nessun limite per i vaglia emessi nell'interesse dell'Amministrazione; per quelli emessi per conto dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici il limite massimo e:

per gli uffici principali . . . . » 7.500.000

per gli uffici locali . . . . » 5.000.000

6. Riscossione di crediti:

negli uffici principali e negli uffici locali . . . L. 2.000.000

7. Conti correnti postali:

a) limiti massimi (salvo le eccezioni autorizzate dall'Amministrazione):

il limite massimo dei versamenti e dei pagamenti effettuabili in contanti in uno stesso giorno e:

per gli uffici principali e le sezioni «cassa» degli uffici dei conti correnti . . . . L. 10.000.000
per gli uffici locali di rilevante entità . . » 7.500.000
per gli uffici locali di media e minore entità » 5.000.000

I limiti anzidetti valgono per i versamenti effettuati dalla stessa persona nello stesso ufficio ed a favore dello stesso conto e per i pagamenti disposti dallo stesso correntista a favore del medesimo beneficiario ed effettuabili in uno stesso ufficio.

Nessun limite è stabilito per le operazioni di postagiro, nonchè per quelle eseguite presso le casse provinciali delle poste;

b) limiti minimi (salvo le eccezioni autorizzate dall'Amministrazione):

per i versamenti ed i postagiro . . . . » 100
per gli assegni trasferibili e non trasferibili » 1.000

Le operazioni disposte da organi e uffici dell'Amministrazione, per esigenze amministrative o contabili dell'Amministrazione stessa, non sono soggette ad alcun limite.

8. Risparmi:

a) limiti massimi (salvo le eccezioni autorizzate dall'Amministrazione):

per gli uffici principali . . . . L. 10.000.000
per gli uffici locali di rilevante entità. . . . » 7.500.000
per gli uffici locali di media e minore entità » 5.000.000

per i libretti vincolati e di previdenza l'ufficio è autorizzato a rimborsare il credito anche se il suo importo totale, per capitale ed interessi, supera i limiti di importo stabiliti per la categoria a cui appartiene l'ufficio.

Non sono soggette ad alcun limite di somma le operazioni concernenti il servizio dei depositi di beneficenza e dei depositi giudiziari;

b) limite minimo (salvo le eccezioni stabilite dall'Amministrazione). . . . . L. 100

9. Buoni postali fruttiferi:

l'importo complessivo dei buoni che ciascun ufficio può emettere o rimborsare giornalmente a favore della stessa persona o del medesimo ente non può eccedere, salvo speciale autorizzazione dell'Amministrazione:

per gli uffici principali . . . . L. 10.000.000
per gli uffici locali di rilevante entità. . . . » 7.500.000
per gli uffici locali di media e minore entità » 5.000.000

L'ufficio abilitato all'emissione dei buoni di un determinato taglio è, nel contempo, autorizzato a rimborsare il buono emesso anche se il suo importo totale, per capitale e interessi, supera i limiti di importo stabiliti per la categoria cui appartiene l'ufficio stesso.

10. Operazioni effettuate nei recapiti:

i recapiti autorizzati a disimpegnare determinati servizi a danaro possono effettuare operazioni entro i limiti di importo stabiliti per gli uffici locali, secondo l'equiparazione che a tali fini è dichiarata dalla Amministrazione.

11. Operazioni effettuate per il tramite dei portalettere:

il limite massimo delle operazioni per le quali i portalettere possono servire da intermediari tra il pubblico e gli uffici è stabilito in . . . . L. 50.000

12. Operazioni eseguite in titoli anzichè in contanti:

le operazioni che non implichino un effettivo movimento di danaro e siano cioé effettuate mediante quietanza di titoli nominativi pagabili presso l'ufficio postale, anziché in contanti, possono essere eseguite per qualsiasi importo, prescindendo dai limiti massimi stabiliti per le singole categorie di uffici, fermo restando quando trattasi di emissioni di vaglia, il limite massimo di cui al precedente n. 5 *a*) per ciascun vaglia. Eguale trattamento si applica alle operazioni di versamento o deposito e di pagamento o rimborso eseguite, alle condizioni stabilite dall'Amministrazione mediante vaglia o assegni liberi della Banca d'Italia, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, fedi di credito e polizze del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia ed assegni circolari degli istituti di credito indicati dalla Amministrazione stessa.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GAVA

TABELLA 7

INDENNITÀ PER LA PERDITA DI CORRISPONDENZE RACCOMANDATE E PER LA PERDITA, MANOMISSIONE OD AVARIA DEI PACCHI

1. L'indennità dovuta agli utenti per la perdita totale di corrispondenze raccomandate anche se affidate al servizio di postacelere urbano, è stabilita nella misura di dieci volte l'importo del diritto fisso di raccomandazione.

2. L'indennità dovuta agli utenti per la perdita, manomissione od avaria dei pacchi (esclusi quelli con valore dichiarato) è stabilita entro il limite massimo di dieci volte l'importo della tassa di spedizione dei pacchi ordinari; oltre tale indennità i mittenti hanno diritto nel caso di smarrimento, manomissione od avaria totale del contenuto al rimborso delle tasse di spedizione ed accessorie.

3. Per smarrimento, perdita od avaria totale del contenuto di un oggetto da recapitare attraverso il servizio di postacelere interno spetta al mittente una indennità di L. 50.000 oltre al rimborso della tassa pagata.

In caso di perdita parziale od avaria parziale del contenuto l'indennità viene corrisposta entro il limite di L. 50.000, in misura proporzionale all'effettivo danno subito. Non compete, in questo ultimo caso, il rimborso della tassa di spedizione.

In conseguenza del mancato recapito dell'invio affidato al servizio di postacelere interno nei termini previsti e pubblicizzati dall'Amministrazione per le singole destinazioni, viene restituita al mittente la differenza tra la tassa pagata e quella prevista per l'affrancatura di una lettera raccomandata espresso di primo porto.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GAVA

TABELLA 8

INVII NORMALIZZATI

1. *Definizione*

Sono normalizzati gli invii conformi ai requisiti indicati nelle presenti norme.

Gli invii possono essere:

a) in busta senza pannello trasparente;
b) in busta con pannnello trasparente;
c) senza busta sotto forma di cartolina;
d) senza busta sotto forma di moduli.

2. - *Requisiti*

2.1. *Requisiti comuni a tutti gli invii*

2.1.1. Forma rettangolare.

2.1.2. La lunghezza dell'invio non deve essere inferiore all'altezza moltiplicata per 1,4.

2.1.3. Dimensioni:
minima: mm 90 × mm 140 (tolleranza — 2 mm);
massima: mm 120 × mm 235 (tolleranza + 2 mm).

2.1.4. Peso massimo: g 20.

2.1.5. Spessore massimo: mm 5.

2.1.6. Posizione dell'indirizzo: l'indirizzo del destinatario deve essere scritto parallelamente al lato maggiore dell'invio.

2.1.7 Posizione dell'affrancatura: l'affrancatura deve essere apposta in alto a destra al di sopra dell'indirizzo.

2.2. *Requisiti particolari degli invii in busta senza pannello trasparente.*

2.2.1. Posizione dell'indirizzo: l'indirizzo del destinatario deve essere scritto sulla superficie non munita del lembo di chiusura.

2.2.2. Peso minimo: g 3.

2.3. *Requisiti particolari degli invii in busta con pannello trasparente.*

2.3.1 Posizione del pannello:
il pannello, bene incollato lungo l'intero perimetro e posto in maniera da non compromettere sensibilmente le caratteristiche meccaniche della busta, deve essere ubicato parallelamente al lato maggiore dell'invio sulla superficie non munita del lembo di chiusura, in modo tale che l'indirizzo del destinatario traspaia:

ad una distanza minima di mm 40 dal bordo superiore e di mm 15 dai bordi laterali destro e sinistro e dal bordo inferiore;

ad una distanza massima di mm 140 dal bordo laterale destro.

2.3.2. Nella zona rettangolare sopra definita debbono comparire le indicazioni relative all'indirizzo del destinatario; eventuali indicazioni non attinenti all'indirizzo possono comparire nella citata zona rettangolare purché poste al disopra della penultima riga dell'indirizzo.

2.3.3. Peso minimo: g 3.

2.4. *Requisito particolare degli invii senza busta sotto forma di cartolina.*

2.4.1. Grammatura della carta:
massima: g 300 al metro quadrato;
minima: g 190 al metro quadrato.

È prevista la possibilità di una grammatura inferiore, fino al limite di 160 g al metro quadrato, quando la carta presenti una sufficiente rigidità longitudinale.

2.5. *Requisiti particolari degli invii senza busta sotto forma di moduli.*

2.5.1. Posizione dell'indirizzo: l'indirizzo del destinatario deve essere ubicato nella stessa posizione prevista per gli invii in busta con pannello trasparente di cui al punto 2.3.1.

2.5.2. Grammatura della carta:
massima: g 300 al metro quadrato;
minima:

se l'invio non contiene inserti, la grammatura della carta non deve essere inferiore a g 70 per metro quadrato;

se l'invio contiene inserti, il totale della grammatura dei fogli costituenti le due facciate esterne dell'invio non deve essere inferiore a g 120 per metro quadrato e la grammatura della carta per ciascuna facciata non deve essere inferiore a g 53 per metro quadrato.

2.5.3. Tali invii devono essere perfettamente chiusi su tutti i lati con incollatura tale da assicurare una consistente rigidità e non devono presentare fori di trascinamento sui bordi laterali. Per i moduli autoimbustanti è consentito che il lato inferiore o superiore non sia incollato.

3. - *Invii che, pur essendo rispondenti ai requisiti di cui innanzi, non sono considerati normalizzati*

3.1. Invii aventi all'esterno fermagli, occhielli, ganci ripiegati o punti metallici ad eccezione degli invii raccomandati o assicurati con avvisi di ricevimento fermati con punti metallici.

3.2. Cartoline e schede meccanografiche perforate non imbustate.

3.3. Invii in busta contenenti oggetti, in particolare metallici, che possono cagionare danno agli invii stessi o agli impianti.

3.4. Invii senza busta costituiti da fogli ripiegati i cui bordi non siano tutti completamente incollati, ad eccezione dei moduli autoimbustanti di cui al punto 2.5.3.

3.5. Invii in busta a finestra priva di pannello trasparente.

3.6. Invii realizzati con materiali che presentino proprietà differenti da quelle della carta (ad esempio plastica).

IL Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GAVA

86A8682

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 4 ottobre 1986, n. **757.**

Soppressione del secondo ufficio di conciliazione in comune di Fiesole.

N. 757. Decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1986, col quale, sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia, il secondo ufficio di conciliazione, con sede in località Compiobbi del comune di Fiesole (Firenze), viene soppresso.

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 novembre 1986
Registro n. 48 Giustizia, foglio n. 132

86G1113

DECRETO 4 ottobre 1986, n. **758.**

Soppressione dell'ufficio di conciliazione in località Loseto e istituzione di un nuovo ufficio analogo in frazione Torre a Mare, entrambe in comune di Bari.

N. 758. Decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1986, col quale, sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia, l'ufficio di conciliazione in località Loseto viene soppresso e viene instituito un nuovo ufficio analogo in frazione Torre a Mare, entrambe in comune di Bari.

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 novembre 1986
Registro n. 48 Giustizia, foglio n. 133

86G1114

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 21 ottobre 1986 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. I.C.O.T.*, con sede legale in Forlì e filiali di Forlì, Ferrara, Ravenna e Pesaro:
periodo: dal 30 giugno 1986 al 28 dicembre 1986;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 20 marzo 1986;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1986: dal 1º luglio 1985;
primo decreto ministeriale 19 gennaio 1985: dal 2 luglio 1984;
pagamento diretto: si.

2) *S.p.a. Cimatti Enrico*, con sede in Pioppo di Salvaro (Bologna), fallita il 29 maggio 1984:
periodo: dal 1° gennaio 1985 al 30 giugno 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 28 novembre 1985;
primo decreto ministeriale 20 dicembre 1985: dal 27 giugno 1984;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

3) *S.p.a. Cimatti Enrico*, con sede in Pioppo di Salvaro (Bologna), fallita il 29 maggio 1984:
periodo: dal 1° luglio 1985 al 29 dicembre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 28 novembre 1985;
primo decreto ministeriale 20 dicembre 1985: dal 27 giugno 1984;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

4) *S.p.a. Cimatti Enrico*, con sede in Pioppo di Salvaro (Bologna), fallita il 29 maggio 1984:
periodo: dal 30 dicembre 1985 al 29 giugno 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 28 novembre 1985;
primo decreto ministeriale 20 dicembre 1985: dal 27 giugno 1984;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

5) *S.p.a. Ve.Va.*, con sede in S. Ermete (Forlì) e stabilimenti in S. Ermete e S. Giovanni in Marignano (e non Parignano) (Forlì):
periodo: dal 5 maggio 1986 al 3 agosto 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 marzo 1986;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1986: dal 5 agosto 1985;
pagamento diretto: si.

6) *Cooperativa Edilfer a r.l.*, con sede in Modena:
periodo: dal 19 maggio 1986 al 16 novembre 1986;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 8 maggio 1986;
primo decreto ministeriale 26 maggio 1986: dall'8 novembre 1985;
pagamento diretto: no.

7) *S.r.l. Nuova Ite*, sede di Molinella (Bologna), fallita il 12 marzo 1986:
periodo: dall'11 febbraio 1986 all'11 maggio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 3 luglio 1986;
primo decreto ministeriale 26 novembre 1984: dal 14 novembre 1983;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

8) *S.r.l. Nuova Ite*, sede di Molinella (Bologna), fallita il 12 marzo 1986:
periodo: dal 12 maggio 1986 al 9 novembre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 3 luglio 1986;
primo decreto ministeriale 26 novembre 1984: dal 14 novembre 1983;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

9) *C.Op.M.A. - Cooperativa operai meccanici affini a r.l.*, sede di Castelbolognese (Ravenna), fallita il 26 aprile 1984:
periodo: dal 5 maggio 1986 al 2 novembre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 3 agosto 1984;
primo decreto ministeriale 3 agosto 1983: dall'8 novembre 1982;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

10) *S.p.a. Gazebo* di S. Benedetto Val di Sambro (Bologna), fallita il 18 giugno 1985:
periodo: dal 23 giugno 1986 al 21 dicembre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 15 aprile 1986;
primo decreto ministeriale 5 maggio 1986: dal 19 giugno 1985;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

11) *S.p.a. Brevetti Gabbiani costruzioni meccaniche* di Podenzano (Piacenza):
periodo: dal 28 aprile 1986 al 26 ottobre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 3 luglio 1986;
primo decreto ministeriale 29 luglio 1986: dal 28 ottobre 1985;
pagamento diretto: si.

12) *S.p.a. Ceramiche Ragno*, sede Modena e stabilimenti ubicati nelle province di Modena e Reggio Emilia:
periodo: dal 30 giugno 1986 al 28 dicembre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 3 luglio 1986;
primo decreto ministeriale 29 luglio 1986: dal 2 gennaio 1985;
pagamento diretto: si.

13) *S.p.a. Ceramiche Verbena*, (e non Ceramica Verbenia), con sede legale Borgo Tossignano (Bologna) (e non Borgo Tassignano), fallita il 1° giugno 1985:
periodo: dal 2 giugno 1986 al 30 novembre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 22 marzo 1984;
primo decreto ministeriale 26 aprile 1984: dal 2 giugno 1983;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

14) *S.p.a. Ceramiche Marazzi*, con sede in Bologna e stabilimento in Sassuolo (Bologna):
periodo: dal 2 giugno 1986 al 30 novembre 1986;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 20 marzo 1986;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1986: dal 1° giugno 1985;
pagamento diretto: no.

15) *S.p.a. Bartoletti*, con sede legale in Forlì e stabilimenti in Forlì e Napoli:
periodo: dal 30 giugno 1986 al 28 dicembre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 3 luglio 1986;
primo decreto ministeriale 18 aprile 1983: dal 3 gennaio 1983;
pagamento diretto: si.

16) *S.p.a. Cenacchi*, sede di Molinella (Bologna), fallita il 23 aprile 1985:
periodo: dal 26 maggio 1986 al 23 novembre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 2 maggio 1985;
primo decreto ministeriale 30 luglio 1983: dal 30 agosto 1982;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

17) *S.p.a. Sideralceramiche Imola Gres*, con sede legale e stabilimento in Toscanella di Dozza (Bologna), fallita il 7 marzo 1984:
periodo: dal 9 giugno 1986 al 7 dicembre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 22 marzo 1984;
primo decreto ministeriale 19 aprile 1984: dal 2 giugno 1983;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

18) *S.r.l. Lito*, (e non Lito Pelletterie S.r.l.) con sede in Rastignano di Pianoro (Bologna), fallita il 5 marzo 1985:
periodo: dal 26 maggio 1986 al 23 novembre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 dicembre 1985;
primo decreto ministeriale 24 gennaio 1986: (e non dal 27 agosto 1984, 24 gennaio 1985);
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

19) *S.p.a. Società Europea di Edizioni - Editrice Il Giornale*, con sede legale in Milano e redazione in Modena e Reggio Emilia:
periodo: dal 16 giugno 1986 al 14 dicembre 1986;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 16 luglio 1986;
primo decreto ministeriale 31 luglio 1986: dal 15 luglio 1985;
pagamento diretto: si;
articoli 35 e 37 della legge n. 416/81.

20) *S.n.c. Sleeping System Italia*, con sede in Forlì:
periodo: dal 27 gennaio 1986 al 27 aprile 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 15 aprile 1986;
primo decreto ministeriale 30 ottobre 1984: dal 25 luglio 1983;
pagamento diretto: si.

21) *S.p.a. Sicart*, con sede in Mesola (Ferrara), fallita il 17 dicembre 1984:
periodo: dal 23 giugno 1986 al 21 settembre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 giugno 1984;
primo decreto ministeriale 11 luglio 1984: dal 27 dicembre 1982;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

22) *S.p.a. S.C.M. International*, (Gruppo S.C.M.) di Villa Verucchio (Forlì):
periodo: dal 19 maggio 1986 al 16 novembre 1986;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 29 maggio 1986;
primo decreto ministeriale 28 aprile 1983: dal 15 novembre 1982;
pagamento diretto: si.

23) *S.C.M. Industria*, (Gruppo S.C.M.) di Rimini (Forlì):
periodo: dal 5 maggio 1986 al 2 novembre 1986;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 29 maggio 1986;
primo decreto ministeriale 28 aprile 1983: dal 1° novembre 1982;
pagamento diretto: si.

24) *S.p.a. Taver*, di Ravenna:
periodo: dall'11 marzo 1985 all'8 settembre 1985;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 13 febbraio 1986;
primo decreto ministeriale 3 marzo 1986: dal 12 marzo 1984;
pagamento diretto: si.

25) *S.p.a. Creazioni Kicca*, di Reggiolo (Reggio Emilia):
periodo: dal 28 aprile 1986 al 26 ottobre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 3 luglio 1986;
primo decreto ministeriale 29 luglio 1986: dal 28 ottobre 1985;
pagamento diretto: si.

26) *Eden confezioni*, di Savignano sul Rubicone (Forlì):
periodo: dal 16 giugno 1986 al 14 dicembre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 3 luglio 1986;
primo decreto ministeriale 29 giugno 1986: dal 16 dicembre 1985;
pagamento diretto: si.

27) *S.p.a. Camiceria Pancaldi & B.*, di Bologna:
periodo: dal 19 maggio 1986 al 16 novembre 1986;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 29 maggio 1986;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1985: dal 19 novembre 1984;
pagamento diretto: si.

28) *S.r.l. Ceramica Old Italy*, di Pratissolo di Scandiano (Reggio Emilia), fallita il 30 novembre 1984:
periodo: dall'11 agosto 1986 all'8 febbraio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 28 marzo 1985;
primo decreto ministeriale 17 giugno 1985: dal 13 agosto 1984;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

29) *S.p.a. Officine Carenzi*, di Piacenza:
periodo: dal 2 giugno 1986 al 31 agosto 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 marzo 1986;
primo decreto ministeriale 11 luglio 1984: dal 5 settembre 1983;
pagamento diretto: si.

30) *S.p.a. Raffaele Giordani*, con sede legale in Casalecchio di Reno (Bologna) e stabilimento in Bondeno (Ferrara):
periodo: dal 23 giugno 1986 al 21 settembre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 16 luglio 1986;
primo decreto ministeriale 10 agosto 1982: dal 21 settembre 1981;
pagamento diretto: si.

31) *S.p.a. Ceramica Keramos*, (e non Ceramiche), con sede in Spezzano di Fiorano Modenese (Modena):
periodo: dal 3 febbraio 1986 al 3 agosto 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 3 luglio 1986;
primo decreto ministeriale 29 luglio 1986: dal 5 agosto 1985;
pagamento diretto: si.

32) *S.p.a. Victor cuoio shoes*, con sede in Fusignano (Ravenna) e stabilimenti in Fusignano e Vaccolino (Ferrara), fallita il 24 ottobre 1983:
periodo: dal 14 luglio 1986 al 24 ottobre 1986 (ultima concessione);
causale: crisi aziendale - CIPI 12 giugno 1984;
primo decreto ministeriale 20 luglio 1984: dal 13 aprile 1983;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

33) *S.p.a. Ceramica Edilcuoghi*, con sede legale in Sassuolo (Modena) e stabilimento in Bedonia (Parma):
periodo: dal 2 giugno 1986 al 30 novembre 1986;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 31 luglio 1986;
primo decreto ministeriale 12 agosto 1986: dal 2 dicembre 1985;
pagamento diretto: si;

34) *S.p.a. Pastificio Bazzanese*, di Zola Predosa (Bologna):
periodo: dal 29 dicembre 1980 al 28 giugno 1981;
causale: crisi aziendale - CIPI 5 maggio 1983;
primo decreto ministeriale 17 ottobre 1980: dal 31 dicembre 1979;
pagamento diretto: si.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 ottobre 1986 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. C.M.V.I.*, con sede e stabilimento in Vicenza:
periodo: dal 3 marzo 1986 al 31 agosto 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 8 maggio 1986;
primo decreto ministeriale 25 ottobre 1985: dal 3 settembre 1984;
pagamento diretto: si.

2) *S.r.l. Cantiere navale G. Toffolo*, con sede e stabilimento in Venezia-Giudecca:
periodo: dal 28 aprile 1986 al 26 ottobre 1986;
causale: ristrutturazione e riorganizzazione aziendale - CIPI 16 luglio 1986;
primo decreto ministeriale 31 luglio 1986: dal 28 ottobre 1985;
pagamento diretto: si.

3) *S.p.a. Acquarama*, con sede in S. Martino Buon Albergo (Verona) e stabilimenti in S. Martino Buon Albergo, Badia Calavena (Verona) e Montebello Vicentino (Vicenza), fallita il 7 dicembre 1983:
periodo: dal 27 gennaio 1986 al 29 luglio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 3 ottobre 1984;
primo decreto ministeriale 5 gennaio 1983: dal 1° novembre 1982;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge 301/79 e successive proroghe.

4) *Società cooperativa nuova utensileria italiana*, con sede e stabilimento in Genova:
periodo: dal 7 aprile 1986 al 30 aprile 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 13 febbraio 1986;
primo decreto ministeriale 26 marzo 1982: dal 12 ottobre 1981;
pagamento diretto: si.

5) *S.p.a. Selom - Esercizio lavanderie, opifici, magazzini*, con sede e stabilimento in Genova:
periodo: dal 26 maggio 1986 al 23 novembre 1986;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 3 luglio 1986;
primo decreto ministeriale 15 luglio 1986: dal 25 novembre 1985;
pagamento diretto: si.

6) *S.r.l. SMA*, con sede in Breno (Brescia) ed unità produttiva presso cotonificio Olcese Veneziano stabilimento di Dugo-Boario Terme (Brescia):

periodo: dal 15 aprile 1985 al 13 ottobre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 28 novembre 1985;
primo decreto ministeriale 27 dicembre 1985: dal 15 ottobre 1984;
pagamento diretto: no;
art. 23 della legge n. 155/81.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 ottobre 1986 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.r.l. Calzaturificio Omega*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dal 4 agosto 1986 al 1° febbraio 1987;
causale: fallimento in data 3 maggio 1984 - CIPI 6 maggio 1981;
primo decreto ministeriale 26 giugno 1981: dal 2 marzo 1981;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

2) *S.n.c. Mericor*, con sede in Giugliano (Napoli) e stabilimento di Giugliano (Napoli):

periodo: dal 28 aprile 1986 al 26 ottobre 1986;
causale: fallimento in data 14 marzo 1984 - CIPI 19 novembre 1981;
primo decreto ministeriale 2 febbraio 1982: dal 4 maggio 1981;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.;

3) *S.p.a. Spica*, con sede in Livorno e stabilimento di Livorno:

periodo: dal 16 giugno 1986 al 14 dicembre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 15 aprile 1986;
primo decreto ministeriale 7 settembre 1982: dal 21 dicembre 1981;
pagamento diretto: si.

4) *S.r.l. I.C.M.*, con sede in Angri (Salerno) e stabilimento di Angri (Salerno):

periodo: dal 23 giugno 1986 al 21 settembre 1986;
causale: fallimento in data 25 febbraio 1984 - CIPI 28 settembre 1982;
primo decreto ministeriale 7 agosto 1982: dal 1° gennaio 1982;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.;

5) *Deca di D'Errico Carmine*, con sede in Grumo Nevano (Napoli) e stabilimento di Grumo Nevano (Napoli):

periodo: dal 30 dicembre 1985 al 30 giugno 1986;
causale: fallimento in data 15 gennaio 1986 - CIPI 23 settembre 1983;
primo decreto ministeriale 22 dicembre 1983: dal 3 gennaio 1983;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.;

6) *Deca di D'Errico Carmine*, con sede in Grumo Nevano (Napoli) e stabilimento di Grumo Nevano (Napoli):

periodo: dal 1° luglio 1986 al 14 dicembre 1986;
causale: fallimento in data 15 gennaio 1986 - CIPI 23 settembre 1983;
primo decreto ministeriale 22 dicembre 1983: dal 3 gennaio 1983;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.;

7) *S.r.l. C.O.Cer. - Cooperativa operai ceramisti*, con sede in Telese (Benevento) e stabilimento di Telese (Benevento):

periodo: dal 9 giugno 1986 al 13 dicembre 1986;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 29 maggio 1986;
primo decreto ministeriale 29 ottobre 1983: dal 13 dicembre 1982;
pagamento diretto: si.

8) *S.p.a. Face sud selettronica*, con sede in Battipaglia (Salerno) e stabilimento di Battipaglia (Salerno) direzione e laboratorio di Salerno:

periodo: dal 26 gennaio 1986 al 27 luglio 1986;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 20 marzo 1986;
primo decreto ministeriale 5 maggio 1984: dal 1° agosto 1983;
pagamento diretto: si.

9) *Calzaturificio pantolificio L'Arianna*, con sede in S. Giorgio a Cremano (Napoli) e stabilimento di S. Giorgio a Cremano (Napoli):

periodo: dal 21 luglio 1986 all'11 gennaio 1987;
causale: fallimento in data 12 luglio 1984 - CIPI 9 febbraio 1984;
primo decreto ministeriale 21 febbraio 1984: dal 21 luglio 1983;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.;

10) *S.a.s. Pastificio Gaetano di Martino & F.lli*, con sede in Gragnano (Napoli) e stabilimento di Gragnano (Napoli):

periodo: dal 3 giugno 1984 al 3 dicembre 1984;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 1° agosto 1985;
primo decreto ministeriale 5 marzo 1984: dal 1° giugno 1983;
pagamento diretto: si.

11) *S.a.s. Pastificio Gaetano di Martino & F.lli*, con sede in Gragnano (Napoli) e stabilimento di Gragnano (Napoli):

periodo: dal 4 dicembre 1984 al 2 giugno 1985;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 1° agosto 1985;
primo decreto ministeriale 5 marzo 1984: dal 1° giugno 1983;
pagamento diretto: si.

12) *S.p.a. Sagraf - Società azienda grafica ed affini*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dal 4 agosto 1986 al 7 febbraio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 31 luglio 1986;
primo decreto ministeriale 11 giugno 1984: dal 6 febbraio 1984;
pagamento diretto: si.

13) *S.p.a. I.N.M.N., Umberto Carrino*, con sede di Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dal 2 giugno 1986 al 30 novembre 1986;
causale: fallimento in data 30 maggio 1985 - CIPI 2 maggio 1985;
primo decreto ministeriale 7 maggio 1985: dal 3 settembre 1984;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

14) *S.p.a. Manifattura del Matese*, con sede in Napoli e stabilimento di Piedimonte del Matese (Caserta):

periodo: dal 17 marzo 1986 al 14 settembre 1986;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 31 luglio 1986;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1985: dal 18 marzo 1985;
pagamento diretto: si.

15) *S.p.a. Industria del legno F.lli Perrotta*, con sede in Montecorvino Pugliano (Salerno) e stabilimento di Montecorvino Pugliano (Salerno):

periodo: dal 23 dicembre 1985 al 22 giugno 1986;
causale: fallimento in data 25 novembre 1985 - CIPI 28 novembre 1985;
primo decreto ministeriale 20 dicembre 1985: dal 25 marzo 1985;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

16) *S.p.a. MA.WA.*, con sede in Mugnano (Napoli) e stabilimento di Mugnano (Napoli):

periodo: dal 22 luglio 1985 al 19 gennaio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 15 aprile 1986;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1986: dal 21 gennaio 1985;
pagamento diretto: si.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

86A8583

Scioglimento di società cooperative

Con decreti ministeriali 30 luglio 1986 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa mista La Fucina a r.l., con sede in Torino, costituita per rogito Priano in data 30 dicembre 1977, repertorio 200785, registro società n. 506/78;

società cooperativa edilizia San Giorgio a r.l., con sede in Torino, costituita per rogito Morano in data 6 novembre 1972, repertorio 523041, registro società n. 1549;

società cooperativa edilizia La Padella a r.l., con sede in Torino, costituita per rogito Petitti in data 10 ottobre 1978, repertorio 3673, registro società n. 2629;

società cooperativa edilizia Giuseppe Fanin a r.l., con sede in Torino, costituita per rogito Orsi in data 18 aprile 1980, repertorio 9609, registro società n. 2020;

società cooperativa edilizia Amicizia a r.l., con sede in Torino, costituita per rogito Mazzucco in data 14 aprile 1977, repertorio 6761, registro società n. 1320;

società cooperativa edilizia a r.l. e proprietà indivisa tra dipendenti della stampa «Nova Virtute», con sede in Torino, costituita per rogito Vicario in data 16 gennaio 1972, repertorio 99816, registro società n. 248;

società cooperativa edilizia Cervinia a r.l., con sede in Torino, costituita per rogito Revigliano in data 14 novembre 1970, repertorio 7933, registro società n. 1213;

società cooperativa edilizia Unità locale n. 30 a r.l., già, società cooperativa edilizia Cambianese a r.l., con sede in Cambiano (Torino), costituita per rogito Tabacchi in data 26 ottobre 1977, repertorio 38817, registro società n. 2756;

società cooperativa edilizia Salvo D'Acquisto a r.l., con sede in Chivasso (Torino), costituita per rogito Rossi in data 24 aprile 1981, repertorio 25350, registro società n. 2825;

società cooperativa consumo Gassinese a r.l., con sede in Gassino Torinese (Torino), costituita per rogito Pignataro in data 18 dicembre 1976, repertorio 29874/5790, registro società n. 2400;

società cooperativa edilizia Pino Verde a r.l., con sede in Pino Torinese (Torino), costituita per rogito Caligaris in data 11 gennaio 1979, repertorio 84544, registro società n. 455;

società cooperativa consumo Studentesca rivolese a r.l., con sede in Rivoli (Torino), costituita per rogito Viscusi in data 10 giugno 1971, repertorio 96737, registro società n. 838;

società cooperativa edilizia Primula a r.l., con sede in Settimo Torinese (Torino), costituita per rogito Minasi in data 9 giugno 1978, repertorio 1088, registro società n. 1805;

società cooperativa agricola Casabianca di Verolengo a r.l., con sede in Verolengo (Torino), costituita per rogito La Placa in data 14 novembre 1975, repertorio 56741, registro società n. 106;

società cooperativa edilizia Mundial 78 a r.l., con sede in Canelli (Asti), costituita per rogito Marchetti in data 19 giugno 1978, repertorio 13565, registro società n. 2991;

società cooperativa edilizia Nizza 2000 a r.l., con sede in Nizza Monferrato (Asti), costituita per rogito Unia in data 18 gennaio 1979, repertorio 10216, registro società n. 1053;

società cooperativa edilizia Paola a r.l., con sede in Villafranca d'Asti (Asti), costituita per rogito Marchetti in data 5 ottobre 1978, repertorio 13888, registro società n. 3033;

società cooperativa agricola La Macchia, cooperativa agro-silvo pastorale di Alessandria a r.l., con sede in Alessandria, costituita per rogito Parodi in data 8 settembre 1981, repertorio 142531, registro società n. 8274;

società cooperativa di trasporto Cooperativa facchinaggio pesante Alessandria - C.F.P.A. a r.l., con sede in Alessandria, costituita per rogito Buzzi in data 24 febbraio 1953, repertorio 9335, registro società n. 4156;

società cooperativa edilizia Serena a r.l., con sede in Alessandria, costituita per rogito Brugnoli in data 7 marzo 1963, repertorio 5788, registro società n. 4879;

società cooperativa edilizia Margherita a r.l., con sede in Alessandria, costituita per rogito Cerini in data 25 maggio 1977, repertorio 23883, registro società n. 6988;

società cooperativa edilizia La Benemerita a r.l., con sede in Acqui Terme (Alessandria), costituita per rogito Santi in data 8 novembre 1976, repertorio 36178/19694, registro società n. 928;

società cooperativa edilizia Aurora a r.l., con sede in Acqui Terme (Alessandria), costituita per rogito Santi in data 8 marzo 1965, repertorio 146, registro società n. 542;

società cooperativa edilizia La Primavera a r.l., con sede in Bistagno (Alessandria), costituita per rogito Mangini in data 24 marzo 19797, repertorio 7435/950, registro società n. 1086;

società cooperativa edilizia Borgo a r.l., con sede in Borgo San Martino (Alessandria), costituita per rogito Caire in data 5 febbraio 1981, repertorio 51023, registro società n. 3024;

società cooperativa edilizia Montechiarese a r.l., con sede in Montechiaro d'Acqui (Alessandria), costituita per rogito Gabei in data 27 ottobre 1977, repertorio 25400, registro società n. 997;

società cooperativa edilizia Ribot a r.l., con sede in Novi Ligure (Alessandria), costituita per rogito Vexina in data 9 settembre 1964, repertorio 6796, registro società n. 5161;

società cooperativa edilizia Euro a r.l., con sede in Novi Ligure (Alessandria), costituita per rogito Vexina in data 7 settembre 1979, repertorio 23708, registro società n. 7515;

società cooperativa edilizia Il Ponte a r.l., con sede in Pontecurone (Alessandria), costituita per rogito Rissotti in data 30 giugno 1979, repertorio 16683, registro società n. 1077;

società cooperativa edilizia Cooperativa primavera 77 a r.l., con sede in Valenza (Alessandria), costituita per rogito Busso in data 1° aprile 1977, repertorio 54647, registro società n. 6942;

società cooperativa edilizia Veronica a r.l., con sede in Torino, costituita per rogito Petitti in data 26 settembre 1978, repertorio 97115, registro società n. 2476;

società cooperativa edilizia Giò Ponti a r.l., con sede in Perugia, costituita per rogito Cesarini in data 28 settembre 1979, repertorio 93897, registro società n. 8002;

società cooperativa edilizia La Pievaiola a r.l., con sede in Perugia, costituita per rogito Duranti in data 31 marzo 1970, repertorio 53001, registro società n. 3989;

società cooperativa edilizia Gaetano Moretti a r.l., con sede in Perugia, costituita per rogito Cesarini in data 31 luglio 1979, repertorio 92999, registro società n. 7901;

società cooperativa edilizia Giovanni Michelucci, con sede in Perugia costituita per rogito Cesarini in data 26 luglio 1979, repertorio 92913, registro società n. 7902;

società cooperativa edilizia Auguste Perret a r.l., con sede in Perugia costituita per rogito Cesarini in data 24 gennaio 1980, repertorio 95692, registro società n. 8339;

società cooperativa di produzione e lavoro Radio Petrignano a r.l., con sede in Assisi (Perugia), costituita per per rogito Briganti in data 19 maggio 1981, repertorio 101383, registro società n. 1982;

società cooperativa agricola Agri-Pol a r.l., con sede in Città di Castello (Perugia), costituita per rogito Fiori in data 21 gennaio 1981, repertorio 29724, registro società n. 9410;

società cooperativa produzione e lavoro G.I.S.A.T. - Gestione impianti sportivi alto Tevere a r.l., con sede in Città di Castello (Perugia), in data 31 maggio 1982, repertorio 113473, registro società n. 10824;

società cooperativa edilizia Letizia a r.l., con sede in Foligno (Perugia), costituita per rogito Clericò in data 10 novembre 1978, repertorio 6727, registro società n. 7321;

società cooperativa edilizia Cuore Verde a r.l., con sede in Foligno (Perugia), costituita per rogito Clericò in data 16 dicembre 1978, repertorio 7137, registro società n. 7397;

società cooperativa agricola ACLI Torre Calzolari a r.l., con sede in Gubbio (Perugia), costituita per rogito Antonioni in data 6 giugno 1962, repertorio 52429, registro società n. 2815;

società cooperativa di produzione e lavoro L.A.C.U.S.T.R.E. - Laboratorio artistico culturale umbro di sport, teatro e ricerca ecologica a r.l., con sede in Pasignano sul Trasimeno (Perugia), costituita per rogito Capo in data 20 ottobre 1982, repertorio 4992, registro società n. 11098;

società cooperativa di produzione e lavoro Alternativa a r.l., con sede in Terni, costituita per rogito Federici in data 3 novembre 1978, repertorio 155775, registro società n. 21/79;

società cooperativa di produzione e lavoro Il Parnaso a r.l., con sede in Terni, costituita per rogito Federici in data 30 marzo 1981, repertorio 2159, registro società n. 101/81;

società cooperativa edilizia Terni 80 a r.l., con sede in Terni, costituita per rogito Alcini in data 17 marzo 1980, repertorio 40763, registro società n. 94/80;

società cooperativa edilizia La Gabelletta a r.l., con sede in Terni, costituita per rogito Clericò in data 27 maggio 1980, repertorio 824, registro società n. 138;

società cooperativa mista S.Co.Ve.De. - Società cooperativa vendita dettaglianti a r.l., con sede in Terni, costituita per rogito Federici in data 26 ottobre 1974, repertorio 131530, registro società n. 103/74;

società cooperativa mista C.C.D. - Le Grazie a r.l., con sede in Terni, costituita per rogito Federici in data 5 novembre 1975, repertorio 136328, registro società n. 9/76;

società cooperativa di produzione e lavoro AUGET - Progettazione integrale a r.l., con sede in Amelia (Terni), costituita per rogito Alcini in data 16 maggio 1975, repertorio 33955, registro società n. 45/75;

società cooperativa agricola San Valentino - Giovanile di sperimentazione agricolo-zootecnica a r.l., con sede in Baschi (Terni), costituita per rogito Clementi in data 16 settembre 1978, repertorio 12168, registro società n. 632;

società cooperativa edilizia Coorabam a r.l., con sede in Orvieto (Terni), costituita per rogito Fragomeni in data 30 novembre 1978, repertorio 143, registro società n. 623;

società cooperativa agricola C.Ov.I.Z. a r.l., con sede in Orvieto (Terni), costituita per rogito Antonelli in data 27 luglio 1977, repertorio 13522, registro società n. 612;

società cooperativa edilizia La Colonnetta a r.l., con sede in Orvieto (Terni), costituita per rogito Fragomeni in data 6 aprile 1979, repertorio 478, registro società n. 660;

società cooperativa agricola Parranese a r.l., con sede in Parrano (Terni), costituita per rogito Sanna in data 21 febbraio 1980, repertorio 2267, registro società n. 708.

86A8355

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Rinvio della pubblicazione del diario delle prove scritte del concorso pubblico, per esami, distrettuale ed interdistrettuale, a complessivi duecentoquaranta posti di cancelliere nella carriera direttiva del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie.

A modifica di quanto disposto nell'art. 7 del bando, le date e le sedi di svolgimento delle prove scritte del concorso pubblico, per esami, distrettuale e interdistrettuale, a complessivi duecentoquaranta posti di cancelliere in prova nella carriera direttiva del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, indetto con decreto ministeriale 27 febbraio 1986, saranno stabilite con successivo decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 12 marzo 1987.

La pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* ha valore di notifica a tutti gli effetti.

86A8779

MINISTERO DELLA DIFESA

Diario e sede della prova scritta e pratica del concorso pubblico ordinario, per titoli ed esami, su base circoscrizionale, per l'assunzione di un preparatore di gabinetto nel ruolo organico dell'ex carriera di concetto dei preparatori di gabinetto dell'Accademia navale di Livorno, per il gabinetto di fisica.

La prova scritta del concorso pubblico ordinario, per titoli ed esami, su base circoscrizionale, per l'assunzione di un preparatore di gabinetto in prova, nel ruolo organico dell'ex carriera di concetto dei preparatori di gabinetto dell'Accademia navale di Livorno, per il gabinetto di fisica (il cui bando è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 128 del 5 giugno 1986) si svolgerà il 13 gennaio 1987 con inizio alle ore 8,30 presso l'Accademia navale, viale Italia, Livorno.

Della data e sede della prova pratica verrà dato avviso ai candidati mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Eventuale rinvio della prova scritta sopracitata, determinato da eventi sopravvenuti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 dicembre 1986.

86A8784

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti nella qualifica di primo dirigente del ruolo degli uffici del lavoro e della massima occupazione per l'anno 1986.

Le prove scritte del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di primo dirigente del ruolo degli uffici del lavoro e della massima occupazione, indetto con decreto ministeriale 31 luglio 1986 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 228 del 1° ottobre 1986, avranno luogo in Roma presso il palazzo degli esami, aula C, via Girolamo Induno, 4, nei giorni 5 e 6 maggio 1987, con inizio alle ore 8.

I candidati ammessi alle prove scritte, con riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti dall'art. 1 del bando, dovranno presentarsi muniti di valido documento di riconoscimento.

Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.

86A8780

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università «G. D'Annunzio» di Chieti.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università «G. D'Annunzio» di Chieti, facoltà di medicina e chirurgia, gruppo di discipline n. 68, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 46 del 25 febbraio 1986, si svolgeranno presso la sede della facoltà, via dei Vestini, Madonna delle Piane (Chieti), secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 17 dicembre 1986, ore 9;
seconda prova scritta: 18 dicembre 1986, ore 9.

86A8689

MINISTERO DEL TESORO

Diario e sede delle prove scritte del concorso, per esami, a cinquantaquattro posti di consigliere nel ruolo della ex carriera direttiva dell'amministrazione centrale del tesoro.

Le prove scritte del concorso, per esami, a cinquantaquattro posti di consigliere in prova nel ruolo della ex carriera direttiva dell'amministrazione centrale del tesoro, indetto con decreto ministeriale 29 aprile 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 174 del 29 luglio 1986, avranno luogo a Roma, nei locali del palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, alle ore 8, dei giorni 19 e 20 gennaio 1987.

Il presente avviso ha valore di notificazione a tutti gli effetti nei confronti dei candidati.

86A8781

REGIONE CALABRIA

Concorso ad un posto di assistente oculista presso l'unità sanitaria locale n. 27

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente oculista - area funzionale di chirurgia del presidio ospedaliero di Oppido Mamertina, presso l'unità sanitaria locale n. 27.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 39 del 17 ottobre 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'U.S.L. in Taurianova (Reggio Calabria).

86A8751

REGIONE UMBRIA

Pubblica selezione, per chiamata diretta, a due posti di agente tecnico - disinfettore, presso l'unità sanitaria locale n. 8

È indetta pubblica selezione, per chiamata diretta, a due posti di agente tecnico - disinfettore, presso l'unità sanitaria locale n. 8.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 75 del 15 ottobre 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore amministrativo del personale dell'U.S.L. in Spoleto (Perugia).

86A8752

REGIONE VENETO

Concorso riservato a tre posti di veterinario dirigente presso l'unità sanitaria locale n. 6

È indetto concorso riservato, per soli titoli, a tre posti di veterinario dirigente di cui uno per l'area funzionale della sanità animale ed igiene dell'allevamento e delle produzioni animali e due per l'area funzionale di igiene della produzione e commercializzazione degli alimenti di origine animale, presso l'unità sanitaria locale n. 6.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 51 del 31 ottobre 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore personale dell'U.S.L. in Thiene (Vicenza).

86A8745

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 6

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 6, a:

un posto di assistente medico, a tempo pieno, area funzionale di chirurgia, da assegnare alla divisione di otorinolaringoiatria;
tre posti di assistente medico, a tempo pieno, area funzionale di chirurgia, da assegnare al servizio autonomo di accettazione e pronto soccorso;
quattro posti di veterinario collaboratore (di cui due area funzionale della sanità animale ed igiene dell'allevamento e delle produzioni animali e due area funzionale dell'igiene della produzione e commercializzazione degli alimenti di origine animale);
nove posti di infermiere generico.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 51 del 31 ottobre 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore personale dell'U.S.L. in Thiene (Vicenza).

86A8744

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso riservato a quattro posti di aiuto corresponsabile ospedaliero di chirurgia generale presso l'unità sanitaria locale n. 6.

È riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso riservato, per titoli ed esami, a quattro posti di aiuto corresponsabile ospedaliero di chirurgia generale presso l'unità sanitaria locale n. 6.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 51 del 31 ottobre 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore personale dell'U.S.L. in Thiene (Vicenza).

86A8746

REGIONE LOMBARDIA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 9

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 9, a:

un posto di assistente sociale collaboratore;
due posti di operatore professionale collaboratore (infermiere professionale).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 47 del 19 novembre 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Saronno (Varese).

86A8755

REGIONE PUGLIA

Concorso ad un posto di farmacista collaboratore presso l'unità sanitaria locale BA/1

E indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di farmacista collaboratore presso l'unità sanitaria locale BA/1.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale è stato pubblicato nel supplemento al Bollettino ufficiale della regione n. 164 del 30 ottobre 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi dell'U.S.L. in Barletta (Bari).

86A8759

Concorsi riservati a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale BA/13

Sono indetti concorsi riservati, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale BA/13, a:

un posto di aiuto di chirurgia generale;
due posti di aiuto di ostetricia e ginecologia;
un posto di aiuto di oculistica;
un posto di aiuto di malattie infettive;
due posti di aiuto di pronto soccorso;
un posto di aiuto di immunoematologia;
un posto di aiuto di anestesia e rianimazione;
un posto di aiuto di pediatria;
un posto di aiuto di laboratorio di analisi.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale è stato pubblicato nel supplemento al Bollettino ufficiale della regione al n. 164 del 30 ottobre 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione del personale dell'U.S.L. in Triggiano (Bari).

86A8747

Concorso a tre posti di ausiliario socio-sanitario presso l'unità sanitaria locale BA/13

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a tre posti di ausiliario socio-sanitario presso l'unità sanitaria locale BA/13.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale è stato pubblicato nel supplemento al Bollettino ufficiale della regione n. 159 del 23 ottobre 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione del personale dell'U.S.L. in Triggiano (Bari).

86A8748

REGIONE CAMPANIA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 3

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 3, a:

RUOLO SANITARIO

Area funzionale di chirurgia:

un posto di primario di anestesia e rianimazione;
un posto di primario di ostetricia e ginecologia;
un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di chirurgia generale e pronto soccorso;
un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di anestesia e rianimazione;
due posti di assistente medico di chirurgia generale e pronto soccorso;
due posti di assistente medico di ostetricia e ginecologia;
tre posti di assistente medico di anestesia e rianimazione.

Area funzionale di medicina:

tre posti di aiuto corresponsabile ospedaliero di medicina generale e pronto soccorso;
tre posti di assistente medico di medicina generale e pronto soccorso;
due posti di assistente medico di pediatria;
un posto di assistente medico di radiologia;
un posto di assistente medico di emotrasfusionale;
un posto di assistente medico di laboratorio di analisi;
un posto di operatore professionale di prima categoria coordinatore - capo sala;
tre posti di operatore professionale di prima categoria coordinatore - ostetrica;
diciotto posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore - infermiere professionale;
sei posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore - vigilatrice d'infanzia;
quattro posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore - tecnico di laboratorio di analisi;
quattro posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore - tecnico di radiologia medica.

RUOLO AMMINISTRATIVO

quattro posti di collaboratore amministrativo;
quattro posti di assistente amministrativo.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 65 del 6 ottobre 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio del personale dell'U.S.L. in Atripalda (Avellino).

86A8749

Rettifica e riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di responsabile sanitario del centro handicappati - primario di neuropsichiatria infantile, presso l'unità sanitaria locale n. 3.

Il bando di concorso, per titoli ed esami, già pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 35 del 3 giugno 1986, per la copertura di vari posti preso il centro handicappati di Lapio (Avellino) è rettificato, limitatamente al posto di responsabile sanitario del centro - primario neuropsichiatra, dovendosi intendere:

un responsabile sanitario del centro - primario neuropsichiatra infantile.

È riaperto, pertanto, il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, limitatamente a detto posto, con scadenza al quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 65 del 6 ottobre 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio del personale dell'U.S.L. in Atripalda (Avellino).

86A8750

REGIONE PIEMONTE

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 44

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 44, a:

un posto di primario ospedaliero di anatomia ed istologia patologica - area funzionale di medicina;

un posto di assistente medico di psichiatria - area funzionale di medicina.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 41 del 15 ottobre 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi dell'U.S.L. in Pinerolo (Torino).

86A8753

AVVISI DI RETTIFICA ED ERRATA-CORRIGE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

ERRATA-CORRIGE

MINISTERO DEI TRASPORTI

Comunicato relativo al bando di concorso pubblico, per esami, a cinque posti di ispettore nel ruolo del personale della carriera direttiva tecnica della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione. (Bando di concorso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 247 del 23 ottobre 1986).

Nel bando di concorso citato in epigrafe, all'art. 9, primo comma, riportato alla pagina 39 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «... e dei trasporti in concessione, *ottava* qualifica funzionale, ...», leggasi: «... e dei trasporti in concessione, *settima* qualifica funzionale, ...».

86A8657

Comunicato relativo al bando di concorso pubblico, per esami, a quarantaquattro posti di coadiutore nel ruolo del personale della carriera esecutiva della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione. (Bando di concorso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 252 del 29 ottobre 1986).

All'art. 6, primo comma, del bando di concorso citato in epigrafe, riportato alla pagina 21 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «... i candidati che abbiano riportato almeno 21/30 nella prima prova *pratica*.», leggasi: «... i candidati che abbiano riportato almeno 21/30 nella prima prova *scritta*.».

86A8676

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18

◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146

◇ **TERAMO**
Libreria BESSO
Corso S. Giorgio, 52

BASILICATA

◇ **MATERA**
Libreria MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
C.I.D.E. - S.r.l.
Piazza Roma, 9

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio

◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA

◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria LAVAGNA
Via Cairoli, 1

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria DA MASSA CRISTINA
Via R. De Nobili, 41

◇ **SAVONA**
Libreria MAUCCI
Via Paleocapa, 61/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3

◇ **MANTOVA**
Libreria DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria VERONI
Piazza Giovine Italia

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria Albertini
Via Risorgimento, 33

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
Libreria PASQUALE
Via Roma, 64/D

◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
Libreria ARLIA
Via V. Emanuele, 62/69
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria DE GREGORIO
Corso V. Emanuele, 63

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1986

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, esclusi i supplementi ordinari:	
- annuale	**L. 90.000**
- semestrale	**L. 50.000**
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:	
- annuale	**L. 180.000**
- semestrale	**L. 100.000**
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
- annuale	**L. 20.000**
- semestrale	**L. 12.000**
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
- annuale	**L. 75.000**
- semestrale	**L. 40.000**
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
- annuale	**L. 20.000**
- semestrale	**L. 12.000**
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle tre serie speciali:	
- annuale	**L. 285.000**
- semestrale	**L. 160.000**

- Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	**L. 600**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione	**L. 600**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**L. 600**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**L. 600**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**L. 45.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	**L. 600**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**L. 25.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo	**L. 2.500**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	**L. 1.000**	**1.000**
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	**L. 1.000**	**1.000**
	Spese per imballaggio e spedizione	**L. 1.500**	**1.700**
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	**L. 2.000**	**2.000**
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	**L. 6.000**	**6.000**
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	**L. 1.000**	**1.000**
	Spese per imballaggio e spedizione	**L. 1.500**	**1.700**
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	**L. 2.000**	**2.000**

Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700,** per l'Africa **L. 1.600,** per le Americhe **L. 2.000,** per l'Asia **L. 1.600,** per l'Oceania **L. 3.400.**

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**L. 82.000**
Abbonamento semestrale	**L. 45.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**L. 600**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221